

Il sostegno allo spettacolo dal vivo

27 aprile 2026

Il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo

Il **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo** (FNSV), così ridenominato dal comma 631 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2023 ([legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)), è **stato istituito**, con la denominazione precedente di **Fondo unico per lo spettacolo** (FUS) dalla [legge 30 aprile 1985, n. 163](#), al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento.

In particolare, le finalità del FNSV consistono nel **sostegno finanziario** ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle **attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante**, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Fino al 2016, attraverso la [Direzione generale Cinema](#), venivano erogati contributi a valere sul suddetto Fondo anche a **soggetti che svolgevano attività cinematografiche**. La [legge n. 220 del 2016](#) ("Disciplina del cinema e dell'audiovisivo") ha successivamente istituito il **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo**, scorporando dal FNSV le risorse destinate alle attività cinematografiche.

Il FNSV è attualmente il **principale strumento di sostegno pubblico al settore dello spettacolo dal vivo**. La competenza in ordine alla sua gestione è in capo alla **Direzione generale dello spettacolo dal vivo**, operante presso il Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura.

Gli **obiettivi strategici** che la Repubblica intende perseguire tramite il sostegno economico agli operatori del settore sono elencati all'articolo 2 del decreto ministeriale che regola oggi la materia (il decreto n.463 del 23 dicembre 2024, su cui si veda diffusamente *infra*), e **sono i seguenti**:

a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo dal vivo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

b) promuovere l'accesso al sistema dello spettacolo dal vivo, sostenendo progetti di rilevanza nazionale che mirino alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, e prestando attenzione alle fasce di pubblico con minori opportunità;

c) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo di nuovi talenti e la parità di genere;

d) favorire l'accesso alle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia e al pubblico della terza età;

e) creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda, anche con riferimento alle aree svantaggiate;

f) favorire l'accesso delle persone con disabilità alle attività dello spettacolo e alle relative carriere professionali, come espressione di un diritto e come valore artistico, culturale e sociale da condividere, e come valore aggiunto sul piano dell'espressione creativa, delle capacità inclusive del sistema e della relazione con il pubblico, abbattendo ogni barriera sociale, culturale, sensoriale e fisica alle attività di spettacolo;

g) sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti aperte di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale;

h) reperire autonomamente ed incrementare risorse diverse ed aggiuntive rispetto al contributo statale;

- i) elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di coinvolgere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;
- j) sostenere la capacità di operare in reti aperte tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale nazionale nell'ottica di una sempre più ampia collaborazione;
- k) favorire le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, ivi compresi i siti UNESCO, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra tali luoghi e le attività;
- l) promuovere e valorizzare l'identità e la varietà culturale nazionale;
- m) favorire le attività del teatro sociale e lo svolgimento di attività nell'ambito di ospedali, case di riposo, carceri, aree svantaggiate, al fine di promuovere la partecipazione, l'inclusione e la coesione sociale.

Nello **stato di previsione del Ministero della cultura**, le risorse che costituiscono il FNSV sono appostate sui capitoli 6621 (Fondazioni lirico sinfoniche), 6622 (Musica), 6623 e 6626 (Teatro di prosa), 6624 (Danza), 8721 (Circo e spettacolo viaggiante) e 1390 (Consiglio nazionale spettacolo, Osservatorio dello spettacolo, varie ed eventuali): la dotazione di competenza complessiva di tali capitoli ammonta, **per il 2026**, a circa **450 milioni di euro**, l'**88 per cento** del totale delle risorse appostate in capo al Programma 21.2 **"Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo"**.

Quanto ai **criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi del FSNV**, il comma 1 dell'articolo 9 [del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91](#) (cosiddetto "decreto Valore Cultura") ne ha affidato la determinazione a un **decreto di natura non regolamentare** dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, oggi **Ministro della cultura**, specificando che gli stessi devono tener conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico, nonché della regolarità gestionale degli organismi.

L'**articolo 12 della legge n. 106 del 2022** integra i criteri di riparto del FNSV. In particolare: il comma 1 prevede che i decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul FNSV tengano conto del criterio integrativo riguardante la **promozione dell'equilibrio di genere**; il comma 2 prevede che i medesimi decreti di riparto tengano conto del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una **premialità** per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, **giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati**.

Per quanto riguarda le **fondazioni lirico-sinfoniche**, si tenga presente che l'articolo 183, comma 4, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), ha stabilito che **la quota del FNSV loro destinata per gli anni dal 2020 al 2024** sia ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, **in deroga ai criteri generali** e alle percentuali di ripartizione previsti per tale settore dal decreto ministeriale che aveva disciplinato la materia sino al 2020, ovvero il [decreto ministeriale 3 febbraio 2014](#). Tale modalità di riparto derogatoria è stata confermata, dapprima, per il **2025** dall'articolo 1, comma 607, della [legge n. 207 del 2024](#), che, tra le altre cose (su cui si veda *infra*, nella sezione apposita) ha previsto che la ripartizione avvenga in considerazione della media delle percentuali individuate per il **triennio 2022-2024** e, da ultimo, dal [decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38](#), articolo 13, comma 2, che ha aggiornato i riferimenti temporali sostituendo l'anno 2025 con l'anno **2026** e il triennio 2022-2024 con il **triennio 2023-2025**.

In riferimento agli altri settori dello spettacolo dal vivo, i **criteri di riparto dei contributi a valere sul FNSV** sono attualmente definiti dal [decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463](#), che ha sostituito il precedente [decreto ministeriale 27 luglio 2017](#).

La determinazione dei criteri di riparto del Fondo: una questione non pacifica

La questione della determinazione dei criteri di riparto del FNSV (allora FUS) è stata, storicamente, oggetto di **due significative dispute giurisdizionali**.

La **prima questione**, subito successiva alla riforma del titolo V della Costituzione, fu in ordine alla titolarità della **competenza legislativa in materia** tra Stato e regioni.

In particolare, l'articolo 1 del [decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24](#), in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione definisse gli ambiti di competenza dello Stato, aveva stabilito che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo e le aliquote di ripartizione annuale del FUS **venissero indicati annualmente con decreti dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare**.

Con la [sentenza 255 del 2004](#), la **Corte costituzionale** ha però evidenziato la necessità ineludibile di una riforma profonda della disciplina del finanziamento allo spettacolo dal vivo, caratterizzata da una procedura accentrata di ripartizione del FUS, per adeguarla alla mutata disciplina costituzionale derivante dal nuovo titolo V della Costituzione. La Corte sottolineava che "per i profili per i quali occorra necessariamente una

considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative [...] dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione **sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni** od eventualmente riservando allo stesso Stato, seppur attraverso **modalità caratterizzate dalla leale collaborazione** con le Regioni".

Successivamente alla sentenza della Corte, è stata approvata la [legge 15 novembre 2005, n. 239](#), che ha previsto che i **decreti ministeriali concernenti i contributi** a valere sul FUS siano adottati **d'intesa con la Conferenza unificata**. I decreti possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro 60 giorni dalla trasmissione alla Conferenza unificata.

La **seconda questione** ha avuto a che fare con la **natura del decreto ministeriale** di determinazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo.

In particolare, il **TAR del Lazio**, con [sentenza n. 7479 del 28 giugno 2016](#), aveva **ritenuto illegittimo il decreto ministeriale 1° luglio 2014** (il predecessore del [decreto ministeriale 27 luglio 2017](#)), ravvisandone la **natura sostanziale di regolamento**, e dunque censurando il fatto che esso fosse stato emanato in violazione delle disposizioni procedurali di cui all'articolo 17 della [legge n. 400 del 1988](#), che prevedono, tra l'altro, il parere obbligatorio del Consiglio di Stato. Secondo il TAR, **l'Amministrazione**, nell'attuare la previsione legislativa fondativa del potere (il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91), **aveva illegittimamente posto in essere una vera e propria "ristrutturazione" del sistema del finanziamento dello spettacolo**.

Con [sentenza n. 5035 del 13 ottobre 2016](#), il **Consiglio di Stato** ha riformato la sentenza del TAR Lazio, evidenziando che il **decreto ministeriale 1° luglio 2014 ha natura non regolamentare** e si colloca nell'ambito dei criteri predefiniti dal legislatore: l'amministrazione statale avrebbe effettuato una ripartizione di punteggi che non può ritenersi contraria al principio di ragionevolezza tecnica.

L'esito delle due dispute appena illustrate è **recepito** sia dalla legge n. 175 del 2017 che dalla legge n. 106 del 2022, che hanno delegato il Governo a rivedere integralmente la disciplina di settore. Tra i principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio di tali deleghe vi è quello di **mantenere**, nel processo di razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, **tra le attribuzioni statali, la determinazione dei criteri** per l'erogazione dei contributi del FNSV, **con decreti non aventi natura regolamentare**, da emanare sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e **previa intesa con la Conferenza unificata**.

Il nuovo decreto ministeriale è composto da **53 articoli**, suddivisi in **9 Capi**.

Il **Capo I** reca le **disposizioni generali e comuni**, ed in particolare in materia oggetto del decreto, di definizioni, di obiettivi strategici, e quelle procedurali in materia di presentazione e valutazione delle domande, di ripartizione del fondo, e di assegnazione, anche a saldo, e di revoca dei contributi.

I **Capi da II a VII** sono dedicati ai **distinti ambiti dello spettacolo dal vivo** nei quali i richiedenti possono concorrere per l'assegnazione dei contributi, e cioè, rispettivamente, all'ambito delle **attività teatrali** (Capo II), a quello delle **attività musicali** (Capo III), a quello delle **attività di danza** (Capo IV), a quello delle **attività circensi e di spettacolo viaggiante** (Capo V), ai **progetti multidisciplinari** (Capo VI), alle **azioni trasversali** (Capo VII).

Il **Capo VIII** reca disposizioni concernenti il sostegno in favore di talune singole **fondazioni e accademie**.

Il **Capo IX** reca le **disposizioni finali**.

Il funzionamento del fondo

Ai sensi del citato decreto ministeriale, il **Ministero della cultura**, tramite la [Direzione generale Spettacolo](#), concede **contributi per progetti triennali**, presentati con cadenza annuale, corredati di programmi per ciascuna annualità, di **attività musicali, teatrali, di danza, circensi e di carnevali storici**, che abbiano carattere professionale, in base agli stanziamenti del Fondo.

Il contributo è concesso per una quota parte che fa riferimento al **sessanta per cento dei costi ammissibili** del progetto artistico ammesso al contributo, ossia quelli direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, direttamente ed effettivamente sostenuti dall'organismo richiedente nell'arco temporale del progetto e pagati in modalità tracciabile.

Ai fini dell'erogazione dei contributi, il decreto ministeriale, all'articolo 2, elenca gli **obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo**, al raggiungimento dei quali devono puntare i progetti che richiedono il sostegno.

Le **domande** di contributo possono essere presentate per le attività di **produzione e programmazione** negli ambiti della **Musica**, del **Teatro**, della **Danza** e del **Circo e spettacolo viaggiante**, o per **attività**

multidisciplinari tra i vari ambiti. Il Ministero inoltre finanzia, tramite il FNSV, **azioni trasversali** nei vari settori.

La **domanda di ammissione** al contributo è presentata, in modalità online e sulla base della modulistica messa a disposizione dell'Amministrazione, **all'inizio del triennio di riferimento ed è corredata**, oltreché della documentazione puramente formale o comprovante il rispetto degli obblighi in materia lavoristica e di agibilità delle sale gestite, dei seguenti documenti:

- un **progetto artistico triennale** (ovvero di durata massima di diciotto mesi nel caso di tournée all'estero), recante gli obiettivi quali-quantitativi, intermedi e finali, e le relative modalità di misurazione;
- un **programma annuale** contenente, per l'anno di riferimento, i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica, alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa del progetto, nonché il relativo bilancio preventivo, che indichi chiaramente i ricavi, i costi e il deficit;
- una **autodichiarazione**, redatta secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, attestante l'impegno al raggiungimento dei **requisiti minimi di attività** e il **rispetto delle altre condizioni previste per il settore di riferimento della domanda**.

La domanda di contributo riferite ai singoli progetti annuali sono presentate **entro il 31 gennaio** dell'anno in questione (il progetto triennale è presentato entro 31 gennaio della prima annualità del triennio).

In via generale, e salvo alcune eccezioni, ogni soggetto richiedente può presentare **una sola domanda per un solo ambito** e, all'interno di esso, **per un solo settore**.

Si definiscono "**prime istanze triennali**" le domande presentate da organismi che non sono stati beneficiari di contributi in tutti gli anni del triennio precedente. Al termine del triennio è possibile presentare una nuova istanza triennale riferita ad un ambito o ad un settore diverso da quello del triennio precedente.

Il [decreto direttoriale n. 19 del 27 gennaio 2025](#) reca la determinazione dei costi ammissibili, dei punteggi e dei massimali di spesa per il triennio 2025-2027.

Gli **articoli da 9 a 48 del decreto** ministeriale **definiscono a quali tipologie di attività** corrispondono i vari **settori** in cui sono ripartiti al loro interno gli ambiti del FNSV, fissando, per ciascuna tipologia, **i requisiti e le condizioni di accesso al finanziamento**. Per un esame più dettagliato di ciascuno dei settori si rinvia alle sezioni successive. L'elenco completo degli ambiti e dei settori è riportato dall'[Allegato 1](#) al decreto ministeriale.

La **quota delle risorse** disponibili sul FNSV **da assegnare a ciascun ambito** è determinata **con decreto del Ministro**. Per l'anno **2026**, il [decreto ministeriale n. 77 del 12 febbraio 2026](#) ha indicato in **448.178.710,00** di euro le risorse del FNSV ripartendole in percentuale tra le diverse destinazioni, mentre il successivo [decreto ministeriale n. 118 del 17 marzo 2026](#) ha **suddiviso le risorse tra i pertinenti capitoli di spesa** trasmettendo contestuale richiesta al MEF di procedere alle necessarie variazioni di bilancio.

Al **Direttore generale**, che procede con **proprio decreto**, sentite le Commissioni consultive competenti ed acquisito il parere della Conferenza unificata, sono invece affidate:

- la **ripartizione delle risorse tra i settori** che compongono ciascun ambito (cosiddetto "decreto di sottoriparto", che per l'anno 2026 è il [decreto direttoriale n.573 del 22 maggio 2026](#) e il relativo [allegato](#));
- l'entità delle risorse da allocare nei **sottoinsiemi** in cui possono essere a loro volta **distinti i settori in fase di valutazione delle domande**, tenendo conto del numero delle domande, dei deficit e dei costi dei programmi annualmente presentati, nonché dei contributi concessi nel corso delle annualità precedenti.

Nell'operare tali ripartizioni, il Direttore si attiene ovviamente al limite delle risorse a disposizione sul bilancio vigente e al rispetto del riparto tra gli ambiti precedentemente definiti con decreto ministeriale, ed inoltre riserva specifiche quote del fondo da assegnare ai sensi degli articoli 49, 50 e 51 del decreto, a fondazioni e accademie (vedi *infra*).

Il decreto determina, agli articoli 5, 6 e 7, le modalità di **valutazione delle domande** pervenute, le modalità di **determinazione e attribuzione del contributo**, le modalità di **erogazione** (anche anticipata) **dello stesso**, e le procedure di **verifica e controllo** in capo all'Amministrazione. I **criteri e i parametri di valutazione** sono riportati, per ciascuna tipologia di attività di ciascun ambito, **in allegato** al decreto.

Un ruolo rilevante nel processo di valutazione delle domande di contributo è esercitato dalle **quattro Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo** (dedicate, rispettivamente a musica, teatro, danza e circo). Tali commissioni hanno funzione consultiva in ordine alla **valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo** nei settori di rispettiva competenza. La commissione consultiva per la musica ha funzioni consultive altresì in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei programmi di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Ai sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 2014, ogni Commissione è composta da **quattro componenti nominati dal Ministro**, di cui uno con funzioni di Presidente, e da **tre componenti designati della Conferenza unificata**. La sola Commissione consultiva per la musica è composta da almeno un componente, tra coloro che sono scelti dal Ministro, individuato fra persone particolarmente qualificate nel settore della musica lirica.

I **componenti** delle quattro commissioni consultive sono stati **rinnovati**: per la Commissione consultiva per la **Musica** con il [decreto ministeriale n. 413 del 28 dicembre 2023](#); per la Commissione consultiva per il **Teatro** con il [decreto ministeriale n. 412 del 28 dicembre 2023](#); per la Commissione consultiva per la **Danza** con il [decreto ministeriale n. 409 del 28 dicembre 2023](#); per la Commissione consultiva per il **Circo e lo spettacolo viaggiante** con il [decreto ministeriale n. 414 del 29 dicembre 2023](#).

Al **vertice** dell'ecosistema di **organi consultivi** del Ministero nel settore dello spettacolo si trova il **Consiglio superiore dello spettacolo**, istituito dall'articolo 3 della [legge n. 175 del 2017](#) in sostituzione della precedente Consulta per lo spettacolo.

Il Consiglio superiore dello spettacolo

Il [Consiglio superiore dello spettacolo](#) svolge compiti di **consulenza e supporto** nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella **predisposizione di indirizzi e criteri generali** relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. In particolare:

a) svolge attività di analisi del settore dello spettacolo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;

b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione dello spettacolo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;

c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dello spettacolo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali nel settore dello spettacolo, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel medesimo settore;

e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello spettacolo, nonché sull'evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle medesime professioni;

g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti il riparto del Fondo unico per lo spettacolo;

h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti all'attività nel settore dello spettacolo, nonché nelle relative analisi d'impatto;

i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

Il Consiglio superiore è composto da **undici personalità del settore dello spettacolo** di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, **nominate**, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, **dal Ministro**, **tre** delle quali su designazione della **Conferenza unificata**; **quattro membri** scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle **associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore** maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo. Il Presidente è nominato dal Ministro tra le personalità di cui alla prima tipologia di componenti.

Ai componenti del Consiglio superiore **non spettano gettoni di presenza**, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.

I **pareri** del Consiglio superiore sono espressi, di norma, **entro trenta giorni** dal ricevimento della richiesta; nei casi di **urgenza**, il termine è ridotto a **dieci giorni**. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Con il [decreto ministeriale n. 73 del 30 gennaio 2018](#) sono stati stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Il medesimo decreto ha fissato in

tre anni la durata del Consiglio e ha stabilito che i **componenti possono essere immediatamente confermati una sola volta**.

L'ultimo rinnovo dei componenti del Consiglio è stato definito il [D.M. 351 del 23 settembre 2026](#).

Nel primo anno del triennio di riferimento, una volta effettuata la verifica documentale del progetto triennale e del programma annuale da parte dell'amministrazione, le commissioni consultive competenti per materia valutano il raggiungimento di una **soglia minima di ammissibilità qualitativa** (pari a 10 punti su 35). Qualora il **punteggio** conseguito dalla singola domanda sia **inferiore a tale soglia**, la domanda stessa è **respinta** per carenza di qualità artistica, salva la possibilità, per l'Amministrazione, sentita la commissione consultiva competente per materia, di ammettere a contributo il progetto a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive e oggettive dello stesso lo consentano.

Le **domande ammesse a valutazione** per ogni settore sono **suddivise** - all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del triennio - **in sottoinsiemi omogenei dal punto di vista dimensionale** (3, 5 o 7 sottoinsiemi a seconda dal numero di domande presentate), secondo i parametri e le modalità e in base alla formula matematica di cui all'[Allegato A](#), al fine di **consentirne una più coerente valutazione comparativa**.

Le domande sono quindi **valutate**, annualmente, attribuendo ai relativi progetti e programmi un **punteggio numerico**, fino ad un massimo di **100 punti**, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote: **qualità artistica**, fino ad un massimo di 35 punti, **qualità indicizzata**, fino a un massimo di 30 punti, e **dimensione quantitativa**, fino ad un massimo di 35 punti. Per un approfondimento sulle citate categorie di valutazione e sugli indicatori in cui esse si concretizzano, si rinvia all'approfondimento che segue.

Le categorie di valutazione dei progetti

Le domande di contributo al FNSV sono valutate, annualmente, attribuendo ai relativi progetti e programmi un punteggio numerico, fino ad un massimo di 100 punti, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote: qualità artistica (35 punti), qualità indicizzata (30 punti), dimensione quantitativa (35 punti).

Gli indicatori per la valutazione, relativamente a ciascuna delle tre categorie, sono dettagliati in tre allegati al decreto ministeriale, ambito per ambito, settore per settore. Se ne tratteggia di seguito una sintesi concettuale.

Qualità artistica

La valutazione della qualità artistica dei progetti annuali è effettuata dalle commissioni consultive competenti per materia, secondo gli indicatori previsti all'[Allegato B](#), sulla base di una valutazione comparativa all'interno di ogni sottoinsieme di progetti.

Si tenga presente che, mentre i progetti annuali sono valutati dal punto di vista di tutte e tre le categorie di valutazione, il programma triennale è valutato solo sotto il profilo della qualità artistica, e la coerenza dei progetti annuali con tale programma viene riconsiderata, ogni anno, dalla Commissione consultiva competente per materia.

Principali indicatori di qualità artistica del progetto presentato: qualità della direzione artistica; qualità professionale del personale artistico scritturato; qualità artista del progetto; capacità di sviluppo e innovatività dei progetti, oltreché assunzione del rischio culturale; prestigio delle compagnie e qualità artistica degli spettacoli ospitati; educazione e promozione presso il pubblico; multidisciplinarietà; continuità di apertura delle strutture; valorizzazione della creatività emergente.

Principali indicatori di qualità artistica del soggetto presentatore: continuità e affidabilità gestionale; integrazione con altri soggetti culturali; partecipazione a reti; ottenimenti di premi e riconoscimenti; partecipazione a festival; strategie di comunicazione.

Qualità indicizzata

La valutazione della qualità indicizzata è effettuata anno per anno con riferimento ai progetti annuali presentati, direttamente dall'Amministrazione, in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'[Allegato C](#), con logica di proporzionalità e adeguatezza e mediante una metodologia di tipo comparativo.

Indicatori di qualità indicizzata: numero di spettacoli medi per piazza; capacità di riempimento delle sale; variazione percentuale del numero di spettatori; giornate lavorative di personale artistico e tecnico di età inferiore ai 35 anni; domanda di spettacolo registrata a livello provinciale ponderata rispetto al numero di rappresentazioni previste per ogni provincia; numero di regioni nelle quali si svolge l'attività; numero di

spettacoli rappresentati in sedi estere; grado di innovatività (inteso come rapporto tra costo per la remunerazione dei diritti SIAE e la somma dei costi di produzione e di ospitalità); grado di autofinanziamento con risorse proprie; grado di autofinanziamento con altre risorse pubbliche; efficienza gestionale (intesa come rapporto tra i costi sostenuti per la retribuzione del personale artistico e/o degli artisti ospitati e il totale dei costi di progetto come da schema dei costi); numero di rappresentazioni presso Fondazioni Lirico sinfoniche, Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione; numero di progetti europei in cui è coinvolto il soggetto; numero di titoli coprodotti e rappresentati; ore di formazione di attori e attrici.

Dimensione quantitativa

La valutazione della dimensione quantitativa è effettuata anno per anno con riferimento ai progetti annuali presentati, direttamente dall'Amministrazione, in maniera automatica, secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'[Allegato D](#), con logica di proporzionalità e adeguatezza e mediante una metodologia di tipo comparativo. La valutazione della dimensione quantitativa si basa su tre dimensioni: input, output e risultato.

Indicatori di input: numero di giornate lavorative retribuite di personale dipendente e scritturato, anche dei complessi terzi, connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività oggetto di contributo, insieme dei contributi sociali versati per tale personale.

Indicatori di output: numero complessivo di rappresentazioni, prodotte o ospitate; numero di compagnie e/o gruppi ospitati ai fini della realizzazione del progetto; numero di giornate nelle quali si realizza almeno una rappresentazione; numero di piazze (comuni) in cui si realizza il totale delle rappresentazioni relative al progetto.

Indicatori di risultato: media degli spettatori registrati dal richiedente nel corso delle tre annualità precedenti a quella di richiesta di contributo, derivante dalla somma degli ingressi con titolo più gli ingressi in abbonamento.

Il **punteggio complessivo** derivante dalla somma delle quote di punteggio registrate nelle tre categorie **origina**, per ogni settore e sottoinsieme, la relativa **graduatoria**.

Le **risorse destinate ai singoli sottoinsiemi** nel loro complesso sono a questo punto **ripartite** tra i progetti che vi rientrano **in modo proporzionale rispetto al punteggio ottenuto**.

I **contributi** sono infine **assegnati con decreti del Direttore generale dello spettacolo**.

Il contributo assegnato al singolo progetto non può in ogni caso risultare superiore all'importo del contributo richiesto dichiarato nel programma annuale e non può essere superiore al 60 per cento dei costi ammissibili sostenuti per il relativo anno.

Su domanda dell'interessato, l'amministrazione può erogare, per massimo una volta all'anno, **una anticipazione fino ad un massimo dell'80 per cento dell'ultimo contributo ottenuto** (50 per cento per le prime istanze triennali, e solo previa presentazione di idonea fidejussione), a condizione che sia stata regolarmente presentata la documentazione relativa all'ultimo sostegno finanziario.

Ai fini della **determinazione del contributo erogabile a saldo**, i soggetti beneficiari presentano annualmente una **relazione consuntiva**, contenente il bilancio di progetto relativo all'attività svolta, una dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta, i valori registrati a consuntivo dagli indicatori della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata. Il **contributo erogabile a saldo** può essere soggetto a **variazioni in diminuzione** in base alle verifiche e controlli operati dall'Amministrazione, in risposta a **decrementi**, registrati a consuntivo, **superiori al 10% dei valori di qualità indicizzata e dimensione quantitativa**, o in risposta ad un **riesame negativo del programma artistico da parte della commissione** consultiva competente.

Con provvedimento del Direttore generale, possono essere disposte:

- la **decadenza** dal contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui la documentazione a consuntivo non sia presentata, in via telematica, entro il termine previsto, ovvero contenga elementi non veritieri o sia incompleta;
- la **revoca** del contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, in caso di mancato rispetto a consuntivo dei requisiti minimi di attività e delle altre condizioni previste per i singoli settori o in caso di decremento significativo dei valori registrati negli indicatori di qualità artistica, qualità indicizzata e dimensione quantitativa.

La decadenza e la revoca **hanno efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti**, ma **non comportano la restituzione** dei contributi assegnati per le annualità precedenti. La **rinuncia** al contributo comporta la restituzione da parte del soggetto interessato di quanto già ricevuto per la medesima

annualità e ha efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti, mentre non comporta la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.

Il riparto del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo

Anno 2025

A titolo esemplificativo, si ripercorre di seguito la procedura di riparto del FNSV per l'anno 2025.

Con il [decreto ministeriale n. 56 del 6 marzo 2025](#) si è provveduto al **riparto delle risorse del Fondo**, il cui importo ammonta ad euro **446.345.881,00**. Tali risorse sono state ripartite in percentuale tra le diverse destinazioni del Fondo, ivi incluse quelle destinate alle fondazioni lirico sinfoniche.

Il successivo [decreto ministeriale n. 112 del 4 aprile 2025](#) ha suddiviso le risorse tra i pertinenti capitoli di spesa, trasmettendo contestuale richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze di procedere alle necessarie variazioni di bilancio.

Con il [decreto direttoriale n. 719 del 25 giugno 2025](#) è stato approvato il sotto riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo tra i relativi ambiti e settori, come riportato nell'[allegato 1](#) che costituisce parte integrante del decreto.

Sono stati quindi adottati i **decreti direttoriali relativi all'ammissione al triennio 2025-2027** e all'annualità 2025 degli Organismi dell'ambito teatro, musica, multidisciplinare, circo e danza.

Si riportano di seguito i provvedimenti adottati per ciascun ambito e settore.

Ambito Teatro: [decreto direttoriale n. 749 del 30 giugno 2025](#) e [decreto direttoriale n. 1200 del 30 luglio 2025](#)

Ambito Musica: [decreto direttoriale n. 691 del 19 giugno 2025](#) e [decreto direttoriale n. 744 del 27 giugno 2025](#), come integrati, dai successivi decreti di riesame [nn. 966 del 14 luglio 2025](#) e [1046 del 17 luglio 2025](#).

Ambito Multidisciplinare: [decreto direttoriale n. 741 del 27 giugno 2025](#), come integrato dal successivo decreto di riesame o transito ad altro settore [n. 1066 del 18 luglio 2025](#).

Ambito Circo: [decreto direttoriale n. 693 del 19 giugno 2025](#) come integrato dal successivo decreto di riesame o transito ad altro settore [n. 950 del 14 luglio 2025](#).

Ambito Danza: [decreto direttoriale n. 658 del 17 giugno 2025](#) come integrato dal successivo decreto di riesame o transito ad altro settore, [n. 938 dell'11 luglio 2025](#).

Per ciascuno degli ambiti di intervento, sono stati quindi approvati i decreti direttoriali concernenti **l'assegnazione dei contributi per le attività dell'anno 2025**, unitamente ai dati del valore dimensionale, della qualità artistica, della qualità indicizzata e della dimensione delle attività di ciascun soggetto finanziato. Si tratta dei seguenti decreti:

Ambito Musica: [decreto direttoriale n. 1125 del 23 luglio 2025](#)

Ambito Circo e spettacolo viaggiante: [decreto direttoriale n. 1137 del 23 luglio 2025](#)

Ambito Danza: [decreto direttoriale n. 1154 del 24 luglio 2025](#)

Ambito Multidisciplinare: [decreto direttoriale n. 1173 del 28 luglio 2025](#)

Ambito Teatro: [decreto direttoriale n.1291 dell'8 agosto 2025](#)

Nei primi mesi del 2026, per ciascun ambito di attività, sono stati adottati i decreti direttoriali concernenti **i contributi a consuntivo dell'anno 2025**. Si tratta dei seguenti decreti:

Ambito Musica: [decreto direttoriale n. 165 del 13 aprile 2026](#)

Ambito Circo e spettacolo viaggiante: [decreto direttoriale n. 202 del 20 aprile 2026](#)

Ambito Danza: [decreto direttoriale n. 70 del 12 marzo 2026](#)

Ambito Multidisciplinare: [decreto direttoriale n. 89 del 24 marzo 2026](#)

Ambito Teatro: [decreto direttoriale n.131 del 27 marzo 2026](#)

Anno 2026

Il [decreto ministeriale n. 77 del 12 febbraio 2026](#) ha indicato in **448.178.710,00** di euro le risorse del FNSV ripartendole in percentuale tra le diverse destinazioni, mentre il successivo [decreto ministeriale n. 118 del 17](#)

[marzo 2026](#) ha suddiviso le risorse tra i pertinenti capitoli di spesa trasmettendo contestuale richiesta al MEF di procedere alle necessarie variazioni di bilancio.

Con il [decreto direttoriale n. 573 del 22 maggio 2026](#) è stato approvato il sotto riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo tra i relativi ambiti e settori, come riportato nell'[allegato 1](#) che costituisce parte integrante del decreto.

Per ciascuno degli ambiti di intervento, sono stati quindi approvati i decreti direttoriali concernenti **l'assegnazione dei contributi per le attività dell'anno 2026**, unitamente ai dati del valore dimensionale, della qualità artistica, della qualità indicizzata e della dimensione delle attività di ciascun soggetto finanziato. Si tratta dei seguenti decreti:

Ambito Danza: [decreto direttoriale n. 787 del 12 giugno 2026](#)

Ambito Multidisciplinare: [decreto direttoriale n. 783 del 12 giugno 2026](#)

Ambito Circo e spettacolo viaggiante: [decreto direttoriale n.770 del 12 giugno 2026](#)

Ambito Musica: [decreto direttoriale n. 855 del 18 giugno 2026](#)

Ambito Teatro: [decreto direttoriale n. 879 del 22 giugno 2026](#)

Le fondazioni lirico sinfoniche: un mondo a parte

Le **fondazioni lirico-sinfoniche** sono state inizialmente disciplinate dalla [legge 14 agosto 1967, n. 800](#), recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali", che ha dichiarato il "**rilevante interesse generale**" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" (art. 1) ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la **personalità giuridica di diritto pubblico** (art. 5).

Sono stati così riconosciuti come enti autonomi:

- **undici teatri lirici:** il [Teatro Comunale di Bologna](#), il Teatro Comunale di Firenze (ora [Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino](#)), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora [Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova](#)), il [Teatro alla Scala di Milano](#), il [Teatro San Carlo di Napoli](#), il [Teatro Massimo di Palermo](#), il [Teatro dell'Opera di Roma](#), il [Teatro Regio di Torino](#), il [Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste](#), il [Teatro La Fenice di Venezia](#) e l'[Arena di Verona](#);

- **due istituzioni concertistiche assimilate:** l'[Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma](#) e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora [Fondazione teatro lirico di Cagliari](#)) (art. 6).

- la [Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari](#), [aggiunta in seguito dalla legge 11 novembre 2003, n. 310](#).

Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono **quattordici**.

Con il [decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367](#), gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in **fondazioni di diritto privato**, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dall'allora Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Al completamento del processo di privatizzazione si è effettivamente pervenuti con il [decreto-legge n. 345 del 2000](#), che ha fatto retroagire la decorrenza della trasformazione degli enti lirici in fondazioni private al 23 maggio 1998.

Successivamente, tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni a tutela del personale delle fondazioni contenute nel [decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64](#), la **Corte costituzionale**, con la [sentenza n. 153 del 2011](#), ha ribadito che le fondazioni lirico-sinfoniche hanno conservato, sul piano sostanziale, **una natura pubblicistica**, al contempo chiarendo che la disciplina della loro organizzazione e del connesso regime giuridico è da ascrivere alla competenza dello Stato, a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.

Ai sensi dell'articolo 3 del [decreto legislativo n. 367 del 1996](#), le fondazioni lirico-sinfoniche si configurano quali enti che perseguono, senza scopo di lucro, **la diffusione dell'arte musicale**, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni **provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati**, conservandone il patrimonio storicoculturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse **operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza** e nel rispetto del vincolo di bilancio.

La **governance delle fondazioni lirico-sinfoniche** è disciplinata dall'art. 11, comma 15, del [decreto-legge n. 91 del 2013](#), il quale prevede una **struttura organizzativa** articolata nei seguenti organi di durata **quinquennale**:

- il **presidente**, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente;
- il **consiglio di indirizzo**, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato (il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici);
- il **sovrintendente**, quale unico organo di gestione - nominato dal Ministro della cultura, su proposta del consiglio di indirizzo - il quale può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;
- il **collegio dei revisori dei conti**, composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero della cultura.

A tali disposizioni le fondazioni sono tenute ad adeguare i propri statuti. In attuazione dell'articolo 11, comma 21-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 91 del 2013, il [D.L. 6 novembre 2014](#) ha disciplinato i presupposti e i requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di **forme organizzative speciali**. Sulla base di tali disposizioni, sono state riconosciute forme organizzative speciali alla Fondazione Teatro alla Scala ([decreto ministeriale 5 gennaio 2015](#)) e all'Accademia di Santa Cecilia ([decreto ministeriale 5 gennaio 2015](#)).

[Qui](#) il sito del Ministero della cultura sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Sotto il profilo del **finanziamento**, il sostegno alle Fondazioni lirico-sinfoniche rientra, per la gran parte, all'interno del più vasto contenitore costituito dal **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo**, anche se, come si è anticipato, la ripartizione delle risorse tra le singole Fondazioni segue un **binario separato** rispetto alla disciplina di cui al decreto ministeriale n. 463 del 2024 per gli altri ambiti sostenuti.

La **quota del FNSV** spettante alle Fondazioni lirico sinfoniche nel loro complesso è definita con il **decreto ministeriale annuale di riparto**. La **ripartizione** della somma in questione **tra i quattordici enti** è successivamente definita con **decreto direttoriale**, sulla base di criteri che da qualche anno sono fissati direttamente da disposizioni di rango primario. Infatti, mentre fino al 2020 la materia era stata disciplinata dal [decreto ministeriale 3 febbraio 2014](#), a decorrere da tale anno si è entrati in una **fase transitoria** nell'ambito della quale, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), la quota del FNSV destinata alle Fondazioni **per gli anni dal 2020 al 2024** è stata ripartita, in deroga ai criteri stabiliti dal citato decreto ministeriale, sulla base della **media** delle percentuali di ripartizione tra le Fondazioni stabilite per il **triennio 2017-2019**.

Per il 2025, in attesa che la normativa in questione si stabilizzi con l'attuazione della cosiddetta "delega spettacolo" di cui alla [legge n. 106 del 2022](#) (per una cui disamina si rinvia *infra*, al paragrafo ad essa dedicato), l'articolo 1, commi 606 e 607 della legge di bilancio per il 2025 ([legge n. 207 del 2024](#)), ha stabilito quanto segue:

- che **a decorrere dal 2025, 750.000 euro** siano destinati in favore della Fondazione lirico-sinfonica **Petruzzelli e Teatri di Bari**, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale (comma 606, lettera a));
- che **a decorrere dal 2025**, una cifra pari a **7.250.000 euro** sia ripartita in favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base della **media** delle percentuali stabilite per il **triennio 2022-2024** (comma 606, lettera b));
- che, **nell'anno 2025**, la **quota residua** del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro, sia destinata a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche in considerazione della **media** delle percentuali individuate per il **triennio 2022-2024** (comma 607). L'articolo 13, comma 2 del [decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38](#) ha soppresso il riferimento all'importo di 192 milioni di euro e ha aggiornato i riferimenti temporali sostituendo l'anno 2025 con **l'anno 2026** e il triennio 2022-2024 con il **triennio 2023-2025**.

Le risorse a valere sul FNSV spettanti alle fondazioni lirico sinfoniche per il **2026** al netto dei 750.000 euro devoluti singolarmente alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, **sono 199.250.000**, (cap. 6621- PG1) come confermato dai decreti ministeriali di riparto del FNSV per il 2026 (il [decreto ministeriale 12 febbraio](#)

[2026, n. 77](#) e quello successivo, di attribuzione delle risorse ai capitoli di bilancio, il [decreto ministeriale 118 del 17 marzo 2026](#)).

Il **decreto direttoriale di assegnazione dei contributi** tra le fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2026 non è stato ancora adottato. Per il **2025** è il [decreto direttoriale n.889 del 9 luglio 2025](#).

Si segnala, tuttavia, che le risorse complessive appostate sul **capitolo 6621**, quello specificamente dedicato alla quota del FNSV destinata alle fondazioni, ammontano, per il **2026**, a **224.125.500 euro**.

Con [decreto direttoriale n. 79 del 17 marzo 2026](#) è stato assegnato il contributo di cui all'articolo 1, comma 606, lett. a), della legge n. 207/2024 alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari per l'annualità 2026.

Si tenga presente, peraltro, che per le Fondazioni lirico sinfoniche, a tali risorse si sommano due ulteriori fonti di finanziamento, non ricomprese nel FNSV:

- gli **ulteriori contributi** assegnati alle fondazioni dal comma 87 dell'articolo 145 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), appostate sul **capitolo 6652** e pari, per il **2026**, a **6.963.708,00 euro**, di cui 1.678.070,00 euro destinati a tutte le Fondazioni (piano gestionale 1, per il cui riparto si veda, per il 2025, il [decreto ministeriale n. 356 del 13 ottobre 2025](#)), 2.687.944,00 euro specificamente destinati al **Teatro dell'Opera di Roma**, (piano gestionale 2), 1.695.194,00 euro specificamente destinati al **Teatro della Scala di Milano** (piano gestionale 3) e 902.500,00 euro specificamente destinati al **Teatro La Fenice di Venezia** (piano gestionale 4). Si tenga presente, peraltro, che la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026), all'articolo 1, comma 553, ha previsto che l'autorizzazione di cui alla citato articolo 145, comma 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementata di **5 milioni di euro per l'anno 2028** al fine di erogare un contributo di pari importo a favore del **Teatro alla Scala di Milano** per celebrare il 250° anniversario della sua fondazione. Al riguardo, è stato adottato il [decreto ministeriale n. 60 del 12 febbraio 2026](#).

- le somme per la **riduzione del debito fiscale e per favorire le erogazioni liberali** assegnate alle fondazioni ai sensi del comma 583 dell'articolo 1 della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), appostati sul **capitolo 6640** e pari, per il **2026**, a **14.250.000 euro**;

- il contributo straordinario al Teatro comunale dell'opera **Carlo Felice di Genova**, erogati ai sensi dell'articolo 4, comma 162, della [legge n. 350 del 2003](#), appostato sul **capitolo 6650** e pari, per il **2026**, a **1.109.165 euro**. Per l'anno 2026 è stato adottato il [decreto direttoriale n. 137 del 31 marzo 2026](#).

FNSV: ambiti e settori

Come già sopra ricordato, i soggetti che intendono richiedere contributi a valere sul FNSV presentano domanda entro determinati **ambiti e settori**. Nella tabella sottostante sono riportati i dati concernenti il numero ed il valore dei contributi erogati per ciascun ambito e settore del FNSV sulla base dell'**ultima relazione disponibile** (quella riferita al 2025).

Contributi erogati nel 2025 a valore su FNSV per ambito e settore					
Ambito Teatro			Ambito Musica		
Settore	N Contributi	Valore contributi	Settore	N Contributi	Valore contributi
Teatri nazionali	6	14.099.998	Teatri di tradizione	27	20.070.322
Teatri di rilevante interesse culturale	21	21.974.994	Istituzioni concertistico orchestrali	13	18.803.430
Centri di produzione teatrale	56	21.251.843	Nuove orchestre territoriali	18	2.204.741
Imprese di produzione	226	24.275.194	Attività liriche ordinarie	12	1.464.114
Totale produzione	309	81.602.029	Complessi strumentali	57	3.442.932
Circuiti regionali	2	208.885	Complessi strumentali giovanili	16	755.751
Organismi di programmazione	30	1.889.986	Centri di produzione musicale	11	1.948.381
Festival	79	2.566.814	Totale produzione	154	48.689.671
Totale programmazione	111	4.665.685	Circuiti regionali	1	90.796
Promozione	35	1.626.992	Organismi di programmazione	326	22.371.225
Tournée all'estero	0	0	Festival	191	13.527.919
Totale azioni trasversali	35	1.626.992	Totale programmazione	518	35.989.941
Progetti speciali	44	1.500.000	Promozione	35	3.633.666
Fondazioni e accademie	4	9.204.000	Tournée all'estero	10	200.000
Totale TEATRO	503	98.598.706	Totale azioni trasversali	45	3.833.666
			Progetti speciali	75	1.499.775
			Fondazioni e accademie	1	1.025.000
			Totale MUSICA	793	91.038.052
Ambito Danza			Ambito Circo		
Settore	N Contributi	Valore contributi	Settore	N Contributi	Valore contributi
Centri coreografici nazionali	1	1.394.000	Centri di produzione circo	4	1.120.558
Centri di danza di rilevante interesse	4	2.110.498	Imprese di produzione circo	50	2.639.640
Centri di produzione danza	4	1.259.403	Imprese di produzione circo contemporaneo	17	698.992
Organismi di produzione danza	65	7.466.920	Festival competitivi	5	355.682
Totale produzione	74	12.230.821	Festival non competitivi	19	611.425
Circuiti regionali	2	257.778	Totale produzione e programmazione	95	5.426.297
Organismi di programmazione	n.p.	n.p.	Acquisto nuove attrazioni	32	1.426.409
Festival	47	3.934.184	Riparazione danni fortuiti	0	0
Totale programmazione	49	4.191.962	Strutturazione aree attrezzate	n.p.	n.p.
Promozione	25	1.880.777	Totale rimborsi	32	1.426.409
Tournée all'estero	20	92.711	Promozione	24	1.502.135
Totale azioni trasversali	45	1.973.488	Tournée all'estero	11	102.918
Progetti speciali	13	350.000	Totale azioni trasversali	67	3.031.462
Fondazioni e accademie	2	599.141	Progetti speciali	7	150.000
Totale DANZA	183	19.345.412	Totale CIRCO	201	10.034.168
Altri ambiti					
Settore	N Contributi	Valore contributi			
Circuiti regionali multidisciplinari	11	8.262.652			
Organismi di programmazione multidisciplinare	7	450.404			
Festival multidisciplinari	61	8.020.408			
Totale multidisciplinari	79	16.733.464			
Residenze	19	2.608.700			
Azioni di sistema	1	200.000			
Totale ALTRO	99	19.542.164			

Fonte: Rielaborazione di dati contenuti nella Relazione annuale sullo spettacolo dal vivo, Ministero della cultura, anno 2025.

Come si vede, i **settori di contribuzione**, su cui si tornerà in seguito, sono ripartiti, oltreché per ambito di riferimento, anche per tipologia: alcuni sono finalizzati a sostenere gli operatori impegnati nell'attività di vera e propria **produzione** degli spettacoli, altri nell'attività di **programmazione** (ospitalità di recite/concerti altrui). Altri contributi hanno un carattere più **trasversale**, e sono finalizzati a sostenere su diversi fronti la crescita del settore ("**promozione**") o a incentivare la circolazione internazionale degli spettacoli (*tournee* all'estero). Ancora, per ciascun ambito sono finanziati **progetti speciali**, cioè svincolati dalla periodicità triennale.

Per il resto, i settori corrispondono a "classi" di soggetto richiedente, delineate essenzialmente sulla base della loro fascia **dimensionale**, ossia, ad esempio, in termini di numero di spettacoli prodotti/ospitati, numero di giornate lavorative retribuite, capienza delle sale gestite.

I dati presenti in Tabella consentono di notare talune peculiarità dei singoli ambiti: ad esempio, si noti come l'ambito teatro sia caratterizzato da una forte concentrazione delle risorse nei settori della produzione, e al loro interno da una distribuzione abbastanza orizzontale (contributi molto numerosi e destinazione di molte risorse anche in favore dei soggetti più piccoli); il settore della musica vede una rilevanza significativamente maggiore dei settori della programmazione, mentre le risorse destinate alla produzione sono concentrate in favore dei soggetti maggiori.

Nelle sezioni che seguono ci si concentrerà, ambito per ambito, sui singoli settori, ricordando che ciascuno di essi è caratterizzato da requisiti di ammissione e categorie di valutazione specifici. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla lettura del decreto e dei relativi allegati.

I settori dell'ambito Teatro

Attività di produzione teatrale (articolo 9-13)

Le attività di produzione nell'ambito Teatro sono finanziate mediante i contributi erogati in favore dei Teatri nazionali, dei Teatri delle città di rilevante interesse culturale, delle varie categorie di centri di produzione teatrale e delle imprese di produzione teatrale.

I **Teatri nazionali** sono istituzioni che svolgono, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata, altresì, la loro storicità. Detti organismi operano, in particolare, per la divulgazione della grande tradizione teatrale e per la crescita ed il consolidamento di un repertorio contemporaneo e svolgono funzioni di sviluppo per il sistema nazionale dello spettacolo. Essi, per citare i soli requisiti di natura dimensionale, devono garantire un minimo di **duecentoquaranta giornate recitative** di produzione e un minimo di **quindicimila giornate lavorative retribuite** all'anno, oltreché la gestione di **sale per almeno mille posti** complessivi, di cui almeno **cinquecento** nella sala maggiore. Gli statuti dei teatri ammessi a contributo in tale settore devono prevedere che l'incarico di direttore generale e di direttore artistico siano svolti tendenzialmente in esclusiva, e devono prevedere la figura del direttore artistico *junior* (under 35) dedicato allo sviluppo della quota di programmazione focalizzata su nuovi artisti e nuovi spettacoli. Il Ministro della cultura è titolato a designare almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione e il presidente del collegio dei revisori.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i **teatri nazionali** ammessi a contributo nel **2025** sono stati **6**, ed il contributo complessivo di **14.099.998,00 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **2.349.999 euro**.

I **Teatri delle città di rilevante interesse culturale** sono istituzioni di rilevante interesse culturale, che svolgono, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, attività di produzione teatrale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza, costruendo forme di presidio culturale nei territori di riferimento, con capacità di interazione con il sistema nazionale. Essi, per citare i soli requisiti di natura dimensionale, devono garantire un minimo di **centosessanta giornate recitative** di produzione e un minimo di **seimila giornate lavorative retribuite** all'anno, oltreché la gestione di **sale per almeno quattrocento posti** complessivi, di cui almeno **duecento nella sala maggiore**. Per i teatri delle **minoranze linguistiche** sono previsti requisiti quantitativi più bassi. Gli statuti dei teatri ammessi a contributo in tale settore devono prevedere che l'incarico di direttore sia svolto tendenzialmente in esclusiva e che il Ministro della cultura designi il presidente del collegio dei revisori e possa designare uno dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i **teatri di rilevante interesse culturale** ammessi a contributo nel **2025** sono stati **21** (di cui 3 "prime istanze triennali" e 2 "minoranze linguistiche"), ed il contributo complessivo è stato di **21.974.996 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **1.046.428 euro**.

I **centri di produzione teatrale** sono istituzioni che svolgono, con caratteristiche di stabilità del nucleo artistico, tecnico e organizzativo, un'attività di produzione e programmazione di progetti artistici culturali nell'ambito teatrale. I contributi in questo settore sono erogati in favore delle istituzioni che svolgano, con stabile ed autonoma struttura organizzativa, attività di produzione teatrale classica, moderna e contemporanea, di teatro sociale, di innovazione e di teatro per l'infanzia e la gioventù, nonché di produzione di commedia musicale, operetta, teatro di figura, teatro di strada e teatro di poesia, che **gestiscono una o più sale**. Il parametro principale sulla base del quale sono suddivisi i centri di produzione è costituito dal **numero di posti disponibili** nelle sale gestite: si distinguono quindi tra centri di **capienza 200** (minimo duecento posti in totale, di cui cento nella sala principale), centri di **capienza 250** (minimo duecentocinquanta posti in totale, di cui centotrenta nella sala principale) e centri di **capienza 450** (minimo quattrocentocinquanta posti in totale, di cui trecento nella sala principale). Gli altri requisiti dimensionali richiesti variano al variare del numero di posti delle sale gestite: il numero di giornate lavorative retribuite richieste varia da un minimo di millesettecento a un minimo di quattromila; il numero di giornate recitative organizzate da un minimo di centosessanta a un minimo di duecentosessanta. Una specifica linea di finanziamento può essere riservata ai centri di **produzione di teatro per l'infanzia e la gioventù**. Si

sottolinea che i requisiti richiesti in termini di giornate recitative organizzate coinvolgono **sia attività di produzione che attività di programmazione**.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i **centri di produzione teatrale** ammessi a contributo nel **2025** sono stati **56** (di cui ben 18 per progetti di teatro per l'infanzia e la gioventù e 21 "prime istanze triennali"), ed il contributo complessivo è stato pari **21.251.843 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **379.497 euro**.

Per quanto riguarda le **imprese di produzione**, si ricorda che esse sono definite dal decreto soggetti che svolgono un'attività professionale per la realizzazione di spettacoli dal vivo concepiti quali fattori di servizio per il pubblico, assicurando un'offerta artistica di qualità e con la finalità della circolazione nazionale della stessa. In ambito teatrale, per essere ammesse a contributo, esse devono garantire determinati livelli quantitativi, in termini di giornate lavorative retribuite e di giornate recitative organizzate. Sono previsti requisiti più bassi per le prime istanze triennali e per gli organismi under 35. Sono inoltre previsti segmenti di finanziamento specifici per talune tipologie specifiche di produzione teatrale, in favore di organismi attivi nella produzione del teatro di innovazione, del teatro per l'infanzia e la gioventù, del teatro di figura e di immagine, del teatro di strada.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, le **imprese di produzione teatrale** ammesse a contributo nel **2025** sono state **226** (di cui 35 "prime istanze triennali"), ed il contributo complessivo è stato di **24.275.194 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **107.412 euro**.

Attività di programmazione teatrale (articoli 14, 15, 16)

Le attività di programmazione nell'ambito Teatro sono finanziate mediante contributi erogati in favore dei circuiti regionali, degli organismi di programmazione e dei festival.

I **circuiti regionali** sono organismi che svolgono, in idonee sale teatrali di cui dispongono nel territorio della regione di appartenenza, attività di organizzazione dello spettacolo teatrale, attività di promozione e formazione del pubblico, in collaborazione con un adeguato numero di istituzioni scolastiche e universitarie, e con altri centri di incontro giovanile, e che non producono spettacoli. Gli organismi in questione devono garantire la programmazione nell'anno di un minimo di centosessanta giornate recitative articolate su almeno dodici piazze equamente distribuite sul territorio regionale.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i **circuiti regionali** ammessi a contributo nel **2025** sono stati **2** (in Abruzzo e in Trentino Alto Adige), ed il contributo complessivo è stato di **208.885 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **104.442,5 euro**.

Gli **organismi di programmazione** sono istituzioni che svolgono attività nell'ambito della programmazione, distribuzione e promozione e che si caratterizzano per favorire la diffusione nei rispettivi territori di un'offerta qualificata di produzioni. Per ricevere contributi in ambito teatro essi devono essere gestori di **una sala teatrale autorizzata** e devono svolgere, nell'anno, attività di ospitalità di organismi terzi, oltretutto soddisfare determinati requisiti in termini di giornate lavorative retribuite e di giornate recitative organizzate.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, gli **organismi di programmazione** ammessi a contributo nel **2025** sono stati **30** (di cui 9 "prime istanze triennali"), ed il contributo complessivo è stato di **1.889.986 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **62.999 euro**.

Sono inoltre ammessi a contributo gli organismi pubblici e privati organizzatori di **festival**, di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, all'integrazione del teatro con il patrimonio culturale ed alla promozione del turismo, dell'identità e della varietà culturale nazionale. Si ricorda che i festival sono definiti dal decreto come manifestazioni caratterizzate dalla presenza di una **pluralità di linguaggi** delle arti della scena e dalla compresenza di spettacoli prodotti, ospitati o coprodotti, da realizzarsi all'interno di un definito e coerente progetto culturale, che si svolgono in un **territorio omogeneo** ed in un **limitato arco temporale**. Nell'ambito dei festival teatrali è riservato uno spazio specifico alle domande concernenti manifestazioni, rassegne e festival di **teatro di strada** che si svolgano prevalentemente all'aperto, quale momento di promozione dello spazio pubblico e della vita sociale delle comunità, di integrazione con il patrimonio culturale e di sviluppo del turismo, e a manifestazioni, rassegne e festival di teatro di poesia.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i **festival** ammessi a contributo nel **2025** sono stati **79** (di cui 25 "prime istanze triennali"), ed il contributo complessivo è stato di **2.566.814 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **32.491 euro**.

Per le ulteriori linee di finanziamento in ambito teatrale, relative alle azioni trasversali, ai progetti speciali e alle fondazioni e accademie, si veda *infra* la sezione "Altri progetti sostenuti".

I settori dell'ambito Musica

Attività di produzione musicale (articoli 17-22)

Le attività di produzione nell'ambito Musica sono finanziate mediante i contributi erogati in favore dei Teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, delle nuove orchestre territoriali, delle attività liriche ordinarie, dei complessi strumentali e dei centri di produzione musica.

I **teatri di tradizione** sono definiti dal decreto istituzioni che, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, coordinano, promuovono e diffondono in via prevalente attività musicali, con particolare riferimento all'attività lirica, nonché attività afferenti ad altre discipline per lo sviluppo del sistema nazionale dello spettacolo, anche imprimendo particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali. Per avere accesso al contributo tali istituzioni devono effettuare nell'anno un minimo di **duemila giornate lavorative retribuite**, comprese quelle di complessi terzi, e devono salvaguardare, nella loro programmazione, **il settore lirico**, effettuando attività di produzione e ospitalità di opere liriche, con un minimo di **otto recite**, articolate attraverso la rappresentazione di almeno tre opere. Per il resto, possono organizzare concerti e musical, spettacoli di danza, anche con musica su supporto registrato, nonché spettacoli di altre discipline. È necessario disporre di una direzione artistica in esclusiva relativamente all'ambito musica.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i **teatri di tradizione** ammessi a contributo nel **2025** sono stati **27** ed il contributo complessivo è stato di **20.070.322 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **743.345 euro**.

Le **istituzioni concertistico-orchestrali** sono definite dal decreto come istituzioni che, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, sono in grado di assicurare, in via prevalente, la capillarità di un'offerta musicale ampia su tutto il territorio regionale con capacità di interazione con il sistema nazionale ed internazionale e che impiegano personale altamente qualificato, assicurando una continuità lavorativa nel tempo. Gli organismi in questione devono effettuare nell'anno almeno **cinquemila giornate lavorative retribuite**, devono effettuare produzione musicale propria, svolgendo non meno di **cinquantacinque concerti** in minimo almeno cinque mesi di attività.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, le **istituzioni concertistico-orchestrali** ammesse a contributo nel **2025** sono state **13** (di cui 8 prime istanze), ed il contributo complessivo è stato di **18.803.430 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **1.446.417 euro**.

Come sottoinsieme delle istituzioni concertistico orchestrali, sono considerabili per il contributo anche le **nuove orchestre territoriali**, ossia le orchestre costituite su iniziativa dai comuni sede di Conservatorio di musica o dalle regioni prive di istituzioni concertistico-orchestrali già riconosciute, fondazioni lirico-sinfoniche o teatri di tradizione. Tali organismi devono effettuare complessivamente nell'anno almeno **duemila giornate lavorative retribuite** annue, avere un organico composto da almeno diciotto musicisti d'orchestra, effettuare produzione musicale propria, svolgendo almeno **venticinque concerti** in minimo cinque mesi di attività. Si tratta di un **settore di nuova istituzione**, ad opera del decreto ministeriale n. 463 del 2024. Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, le nuove orchestre territoriali ammesse a contributo nel **2025** sono state **18** (di cui 10 prime istanze triennali), ed il contributo complessivo è stato di **2.204.741 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **122.485,6 euro**.

Un contributo è poi concesso agli **organismi** che **svolgono ordinariamente attività liriche**, ed in particolare che presentino un programma di attività che preveda la realizzazione, nell'anno, di almeno **due opere liriche**, con un minimo di quattro recite, per almeno **ottocento giornate lavorative retribuite**,

comprese quelle di complessi terzi, e che sia realizzato in teatri adeguati o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i contributi per attività liriche ordinarie nel **2025** sono stati **12** (di cui **6** "prime istanze triennali"), ed il contributo complessivo è stato di **1.464.114 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **122.009 euro**.

Sono poi sostenuti anche **complessi strumentali o corali**, anche di musica popolare contemporanea di qualità, di musica delle tradizioni e jazz, che, nell'anno, effettuino almeno **cinquecento giornate lavorative retribuite** e che svolgano almeno **venti concerti** con proprio organico orchestrale o corale. Nel caso di complessi **giovanili**, i minimi richiesti sono **ridotti**, rispettivamente, a duecentocinquanta giornate lavorative retribuite e dieci concerti con proprio organico orchestrale o corale.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i **complessi strumentali** ammessi a contributo nel **2025** sono stati **57** (di cui **14** prime istanze triennali), ed il contributo complessivo è stato di **3.442.932 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **60.402 euro**. I **complessi strumentali giovanili** ammessi a contributo nel **2025** sono stati **16** (di cui **4** prime istanze triennali), ed il contributo complessivo è stato di **755.751 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **42.234 euro**.

Infine, sono ammessi a contributi i **centri di produzione musicali** che, si ricorda, ai sensi del decreto sono istituzioni che svolgono, con caratteristiche di stabilità del nucleo artistico, tecnico e organizzativo, un'attività di produzione e programmazione di progetti artistici culturali di ambito musicale. Tali organismi devono svolgere, con stabile ed autonoma struttura organizzativa, attività di produzione e di ospitalità presso almeno **una sala di novantanove posti** gestita direttamente in esclusiva per dodici mesi all'anno, devono effettuare un minimo di **mille giornate lavorative retribuite** complessive e un minimo di **quaranta concerti** prodotti e di venti concerti ospitati.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i centri di produzione musicali ammessi a contributo nel **2025** sono stati **11** (di cui **5** "prime istanze triennali"), ed il contributo complessivo è stato di **1.948.381 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **177.125 euro**.

Attività di programmazione (articoli 23-25)

Le attività di programmazione nell'ambito Musica sono finanziate mediante contributi erogati in favore dei circuiti regionali, delle attività di programmazione concertistica e corale e dei festival.

Sono concessi contributi ai **circuiti regionali musicali**, ossia agli organismi che svolgono, in idonei spazi, attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, anche di musica popolare contemporanea di qualità, in collaborazione con un adeguato numero di istituzioni scolastiche e universitarie, e con altri centri di incontro giovanile, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Per l'ammissione al contributo è necessario proporre una programmazione di un minimo di **cento recite o concerti**, distribuite in un minimo di dodici piazze equamente distribuite sul territorio regionale ed effettuate in idonei spazi, oltreché garantire la presenza complessiva di almeno **sei diversi organismi di produzione**.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, il **circuito regionale** musicale ammesso a contributo nel **2025** è stato solo **1** (in Basilicata), ed il contributo complessivo è stato pari a **90.796 euro**.

È concesso inoltre un contributo alla **programmazione di attività concertistiche e corali** agli organismi che organizzino in Italia, nell'anno, almeno **quindici concerti**.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i progetti di programmazione concertistica e corale ammessi a contributo nel **2025** sono stati **326** (di cui **64** prime istanze triennali), per un contributo complessivo di **22.371.225 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **68.623,00 euro**.

Infine, è concesso un contributo in favore degli organismi che organizzino **festival musicali**, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, all'integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo, anche con riguardo alla musica popolare contemporanea di qualità. Si ricorda che i festival sono definiti dal decreto manifestazioni caratterizzate dalla presenza di una pluralità di linguaggi delle arti della scena e dalla compresenza di spettacoli prodotti, ospitati o coprodotti, da realizzarsi all'interno di un definito e coerente progetto culturale, che si svolgono in un territorio omogeneo ed in un limitato arco temporale. Per l'ammissione al contributo è necessaria la

programmazione di almeno **quindici recite, concerti o recite liriche**, per un minimo di cinque spettacoli e disporre di una direzione artistica in esclusiva. Una specifica linea di finanziamento è prevista per le istanze presentate dai **festival musicali** e operistici italiani già riconosciuti per legge come **di assoluto prestigio** (ai sensi della [legge n. 238 del 2012](#), sulla quale vedi subito *infra*, contributi extra FNSV nel settore musica).

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i **festival musicali** ammessi a contributo nel **2025** sono stati **191** (di cui 55 prime istanze triennali) per un contributo complessivo di **13.527.910**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **70.826**. A **5 festival di assoluto prestigio** di cui alla legge n. 238 del 2012 sono andati **3.474.999 euro**.

Per le ulteriori linee di finanziamento in ambito musicale, relative alle azioni trasversali, ai progetti speciali e alle fondazioni e accademie, si veda *infra* la sezione "Altri progetti sostenuti".

I settori dell'ambito Danza

Attività di produzione (articoli 26-29)

Le attività di produzione nell'ambito Danza sono finanziate mediante contributi erogati in favore dei centri coreografici nazionali, dei centri danza di rilevante interesse, e dei centri di produzione danza e dagli organismi di produzione danza.

I **centri coreografici nazionali**, come definiti del decreto, sono istituzioni di produzione che svolgono, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, attività di danza di notevole prestigio nazionale e internazionale. Il contributo è concesso in favore di organismi che svolgono attività di produzione e di ospitalità presso una o più sale, di cui almeno una sala con un minimo di **duecento posti**. È previsto un minimo di **tremilacinquecento giornate lavorative retribuite**, un minimo di **centoventi rappresentazioni** prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, ed un minimo di cinquanta rappresentazioni ospitate. È prevista una direzione artistica in esclusiva relativa all'ambito danza, e la nomina di almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, oltreché del presidente del collegio dei revisori, da parte del Ministro della cultura.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, il centro coreografico nazionale ammesso a contributo nel **2025** è stato **1** ed il contributo complessivo è stato di **1.394.000 euro**.

I **centri di danza di rilevante interesse** sono definiti dal decreto istituzioni che svolgono attività di produzione nel settore della danza di rilevante interesse prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza. Il contributo è concesso in favore di organismi che svolgono attività di produzione e di ospitalità presso una o più sale, di cui almeno una sala con un minimo di **centoventi posti**. È previsto un minimo di **duemila giornate lavorative retribuite**, un minimo di **novanta rappresentazioni** prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, ed un minimo di quaranta rappresentazioni ospitate. È prevista una direzione artistica in esclusiva relativa all'ambito danza, e la nomina del presidente del collegio dei revisori da parte del Ministro della cultura.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i centri di danza di rilevante interesse ammessi a contributo nel **2025** sono stati **4** (di cui **2** "prime istanze triennali"), ed il contributo complessivo è stato di **2.110.498 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **527.624,5 euro**.

I **centri di produzione di danza** sono definiti dal decreto come istituzioni che svolgono, con caratteristiche di stabilità del nucleo artistico, tecnico e organizzativo, attività di produzione e programmazione di progetti artistici culturali nell'ambito della danza. Il contributo è concesso in favore di organismi che svolgono attività di produzione e di ospitalità presso una o più sale, di cui almeno una sala con un minimo di **novantanove posti**. È previsto un minimo di **mille giornate lavorative retribuite**, un minimo di **quaranta rappresentazioni** prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, ed un minimo di trenta rappresentazioni ospitate.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i centri di produzione di danza ammessi a contributo nel **2025** sono stati **4** ed il contributo complessivo è stato di **1.259.403 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **314.850,75 euro**.

Gli **organismi di produzione della danza**, ai sensi del decreto, sono istituzioni che svolgono un'attività professionale per la realizzazione di spettacoli dal vivo concepiti quali fattori di servizio per il pubblico, assicurando un'offerta artistica di qualità e con la finalità della circolazione nazionale della stessa. Il contributo è concesso in favore di organismi che svolgono nell'anno un minimo di **quarantacinque rappresentazioni**, di cui al massimo dieci attività di formazione, un minimo di **seicentocinquanta giornate lavorative retribuite**, da svolgere in non meno di tre regioni oltre quella in cui l'organismo stesso ha sede legale.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, gli organismi di produzione di danza ammessi a contributo nel **2025** sono stati **65** (di cui 5 prime istanze triennali), ed il contributo complessivo è stato di **7.466.920 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **114.875 euro**.

Attività di programmazione (articoli 30-32)

Le attività di programmazione nell'ambito Danza sono finanziate mediante contributi erogati in favore dei circuiti regionali, degli organismi di programmazione e dei festival e rassegne.

I **circuiti regionali di danza** sono organismi che, nella regione nella quale hanno sede, svolgono, in idonee sale teatrali di cui dispongono in tale regione, attività di organizzazione di spettacoli di danza, attività di promozione e formazione del pubblico, con particolare attenzione al sistema dell'istruzione scolastica e universitaria, e che non producano spettacoli. Per l'ammissione al contributo è necessario proporre una programmazione di un minimo di **cinquanta rappresentazioni**, distribuite in un minimo di **dodici piazze** equamente distribuite sul territorio regionale ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in spazi diversi muniti delle prescritte autorizzazioni, oltreché garantire la presenza complessiva di almeno **sei diversi organismi di produzione**.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i **circuiti regionali** di danza ammessi a contributo nel **2025** sono stati 2 (in Sicilia e Trentino Alto Adige), ed il contributo complessivo è stato di **257.778 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **128.889 euro**.

Gli **organismi di programmazione di danza** sono istituzioni che svolgono attività nell'ambito della programmazione, distribuzione e promozione e che si caratterizzano per favorire la diffusione nei rispettivi territori di un'offerta qualificata di produzioni di spettacolo dal vivo, in relazione alla pluralità dell'offerta esistente e allo sviluppo della domanda. Per essere ammessi al contributo essi devono gestire **una sala** e garantire un determinato numero di **giornate lavorative retribuite e di rappresentazioni programmate**, variabile a seconda della fascia dimensionale (il decreto ne prevede due).

Sono inoltre concessi contributi a soggetti pubblici e privati organizzatori di **festival e rassegne** di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura della danza. Si ricorda che per festival si intende manifestazioni caratterizzate dalla presenza di una pluralità di linguaggi delle arti della scena e dalla compresenza di spettacoli prodotti, ospitati o coprodotti, da realizzarsi all'interno di un definito e coerente progetto culturale, che si svolgono in un territorio omogeneo ed in un limitato arco temporale. Sono previsti in particolare **non meno di dodici rappresentazioni**, con un minimo di cinque compagnie ospitate. È necessario che sia prevista una direzione artistica in esclusiva relativamente all'ambito danza.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i **festival coreutici** ammessi a contributo nel **2025** sono stati: **31 festival**, per un contributo complessivo è stato di **2.712.590,00 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **87.502 euro**; **16 rassegne** (di cui 2 prime istanze triennali) per un contributo complessivo di **1.221.594 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **76.349 euro**.

Per le ulteriori linee di finanziamento in ambito coreutico, relative alle azioni trasversali, ai progetti speciali e alle fondazioni e accademie, si veda *infra* la sezione "Altri progetti sostenuti".

I settori dell'ambito Circo e spettacolo viaggiante

Ai sensi della legge n. 337 del 1968 lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le

attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

Attività di produzione e programmazione (articoli 33-36)

Sono concessi contributi ai **centri di produzione di circo**, ossia alle istituzioni che svolgono, con caratteristiche di stabilità del nucleo artistico, tecnico e organizzativo, un'attività di produzione e programmazione di progetti artistici culturali in ambito circense. Per essere ammesse ai contributi gli organismi in questione devono svolgere, con stabile ed autonoma struttura organizzativa, attività di produzione e di ospitalità e devono disporre in esclusiva di **uno o più tendoni e una sala**, di almeno novantanove posti, gestita direttamente in esclusiva per dodici mesi all'anno, con riferimento alle attività di circo. Devono essere in possesso della **licenza di esercizio** dell'attività circense, svolgere, per ogni annualità del triennio, almeno **centosessanta rappresentazioni**, realizzare **millecinquecento giornate lavorative retribuite** ed ospitare un minimo di trentacinque rappresentazioni, e dimostrare la capacità di reperire ulteriori risorse rispetto a quelle statali.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i centri di produzione di circo ammessi a contributo nel **2025** sono stati 4 (di cui 1 "prime istanze triennali"), ed il contributo complessivo è stato di **1.120.558 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **280.139,5 euro**.

Sono ammesse a contributo anche le **imprese di produzione di circo e di circo contemporaneo**. Si ricorda che le imprese di produzione sono definite come istituzioni che svolgono un'attività professionale per la realizzazione di spettacoli concepiti quali fattori di servizio per il pubblico, assicurando un'offerta artistica di qualità e con la finalità della circolazione nazionale della stessa per la maggiore diffusione e crescita della domanda. In questo caso, sono sostenute le imprese che svolgano la loro attività sotto **uno o più tendoni** di cui sono proprietarie, che siano in possesso della **licenza di esercizio dell'attività circense**, che svolgano, per ogni annualità del triennio, almeno **centotrenta rappresentazioni**. Una specifica linea di finanziamento è riservata per le imprese di produzione di **circo contemporaneo**, per l'attività, anche senza l'utilizzo di tendoni, presso spazi teatrali, dotati di agibilità svolte per un minimo di **seicento giornate lavorative retribuite e novanta rappresentazioni**. Sono previsti meccanismi di premialità per le imprese che non impiegano gli animali nei propri spettacoli.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, le **imprese di produzione di circo** ammesse a contributo nel **2025** sono state 50 (di cui 23 prime istanze triennali) ed il contributo complessivo è stato di **2.639.640 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **52.792,8 euro**. Le imprese di produzione di circo contemporaneo ammesse a contributo nel **2025** sono state **17** (di cui 3 prime istanze triennali) ed il contributo complessivo è stato di **698.992 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **41.117 euro**.

È possibile inoltre fare richiesta per un contributo in favore di organismi organizzatori di **festival di circo** sia a carattere **competitivo** che **non competitivo**. Per festival a carattere competitivo si intende una manifestazione con selezioni, serata finale e consegna dei premi, con una giuria composta prevalentemente da personalità di chiara fama nazionale o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo. I festival non aventi le citate caratteristiche sono qualificati non competitivi. Per i festival a carattere competitivo è necessaria la partecipazione in concorso di un minimo di **dodici artisti**, l'organizzazione in uno spazio territoriale identificato e per un periodo non superiore a **sette giorni**, e che almeno il 30 per cento del totale dei partecipanti provenga da una scuola di formazione superiore di circo italiana o straniera. Per i festival a carattere non competitivo è necessario lo svolgimento di almeno **dodici rappresentazioni**, con la partecipazione di almeno **cinque artisti singoli** e formazioni di artisti, e che il festival si tenga in uno spazio territoriale identificato e per un periodo non superiore a sessanta giorni, con un massimo di venti giorni anche non continuativi.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i **festival** di produzione di circo ammessi a contributo nel **2025** sono stati: 5 a carattere competitivo (di cui 3 prime istanze triennali), ed il contributo complessivo è stato di **355.682 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **71.136 euro**; 19 a carattere non competitivo (di cui 3 prime istanze triennali) ed il contributo complessivo è stato di **611.425 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **32.180 euro**.

Altri contributi in ambito circo (articoli 37-40)

In coerenza con le caratteristiche peculiari dell'ambito Circo rispetto agli altri, il decreto prevede una serie di **ulteriori contributi** specifici per gli operatori di tale settore.

In primo luogo, è previsto un contributo, nel limite massimo del sessanta per cento dei costi ammissibili, in favore degli esercenti di attività circense e di spettacolo viaggiante e di motoautoacrobatiche, per l'**acquisto di attrazioni** presenti nell'[elenco](#) delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 27 giugno 2024, nonché degli impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, nuovi di fabbrica e non usati, necessari al funzionamento delle predette attrazioni.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i **contributi** erogati per l'**acquisto di attrazioni** sono stati 32, per un contributo complessivo di **1.426.409 euro**, pari ad un contributo pro capite medio di **44.575 euro**.

In secondo luogo, è previsto un contributo, nella misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili, per la **riparazione degli impianti danneggiati** da eventi fortuiti verificatisi sul territorio nazionale, agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, **non stati erogati contributi**.

In terzo luogo, è previsto un contributo, nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, **per la strutturazione di aree attrezzate** per l'esercizio dell'attività circense e di spettacolo viaggiante a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni, a condizione che siano proprietari o abbiano la disponibilità dell'area da strutturare per almeno un decennio e che si impegnino a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni all'esercizio dell'attività circense e di spettacolo viaggiante.

Per le ulteriori linee di finanziamento in ambito coreutico, relative alle azioni trasversali e ai progetti speciali, si veda *infra* la sezione "Altri progetti sostenuti".

Altri progetti sostenuti dal FNSV

Progetti multidisciplinari (articoli 41-44)

Per quanto riguarda le sole attività di **programmazione**, una particolare attenzione è riservata ai **progetti multidisciplinari**, ossia quei progetti che intendono assicurare una programmazione **articolata per discipline e generi diversi** afferenti ad almeno tre degli ambiti dello spettacolo dal vivo (assicurando a ciascuno di essi un volume di attività pari almeno al 15 per cento), sostenuta da un'attenta e coerente attività di promozione e formazione del pubblico, con particolare attenzione al sistema dell'istruzione scolastica e universitaria, rispondente alle caratteristiche della proposta multidisciplinare.

I contributi in questione sono erogati, in primo luogo, in favore di **Circuiti regionali multidisciplinari** che, nella propria regione ed in numero massimo di uno per regione, svolgano, in idonei spazi nella loro disponibilità, attività di organizzazione, programmazione, promozione e formazione del pubblico, in collaborazione con un adeguato numero di istituzioni scolastiche e universitarie, e con altri centri di incontro giovanile, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i **circuiti regionali multidisciplinari** finanziati nel 2025 sono stati **11** per un contributo complessivo di **8.262.652 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **751.150 euro**.

Altri contributi sono indirizzati in favore di **Organismi di programmazione di attività multidisciplinari** che siano gestori di una sala munita delle prescritte autorizzazioni e che svolgano nel rispetto dei limiti percentuali di cui sopra, determinati volumi di attività annuali in ciascuno degli ambiti di sostegno.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, gli **organismi di programmazione multidisciplinari** finanziati nel 2025 sono stati 7 (di cui 3 prime istanze triennali) per un contributo complessivo di **450.404 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **40.945 euro**.

Infine, è concesso un contributo a organismi pubblici e privati organizzatori di **festival multidisciplinari** di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura

teatrale, musicale, coreutica e circense. Tali manifestazioni possono essere caratterizzate dalla presenza di una pluralità di linguaggi delle arti della scena e dalla compresenza di spettacoli prodotti, ospitati o coprodotti, da realizzarsi all'interno di un definito e coerente progetto culturale. Gli organizzatori in questione devono proporre una programmazione con una durata non superiore a **novanta giorni** e che presenti almeno **venti recite** di cui almeno tre in prima nazionale.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i **festival multidisciplinari** finanziati nel 2024 sono stati **61** (di cui 42 prime istanze triennali) per un contributo complessivo di **8.020.408 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **131.482 euro**. Un contributo complessivo pari a **3.609.999 euro** è infine andato a **6** ulteriori festival multidisciplinari (di cui uno prima istanza triennale), riconosciuti come **di assoluto prestigio** dalla legge n. 238 del 2012.

Azioni trasversali, progetti speciali, residenze (articoli 45-48)

Entro determinati limiti quantitativi, sono previsti contributi specifici in favore di **progetti triennali di promozione** (articolo 45 del decreto) presentati, per gli ambiti teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante, specificamente destinati alle seguenti finalità: **ricambio generazionale** degli artisti, **coesione e inclusione sociale**, **perfezionamento** professionale, **formazione** del pubblico. Gli organismi richiedenti, ove operanti negli ambiti musica e danza, **non devono avere scopo di lucro**.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i **progetti di promozione** ammessi a contributo nel **2025** sono stati: **35 in ambito teatro** (di cui 9 prime istanze triennali), per un contributo complessivo pari a **1.626.992 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **46.485 euro**; **35 in ambito musica** (di cui 6 prime istanze triennali) per un contributo complessivo pari a **3.633.666 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **103.819 euro**; **25 in ambito danza** (di cui 7 prime istanze triennali) per un contributo complessivo pari a **1.880.777 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **75.231 euro**; **24 in ambito circo** (di cui 7 prime istanze triennali) per un contributo complessivo pari **1.502.135 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **62.588 euro**.

Uno specifico contributo è concesso per lo svolgimento di **tournée all'estero** (articolo 46 del decreto) di spettacoli direttamente prodotti in favore di organismi che abbiano già svolto attività in Italia, nonché di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura, dell'identità e della varietà culturale nazionale.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, le tournées all'estero ammesse a contributo nel **2024** sono state: **10 in ambito musica** per un contributo complessivo di **200.000 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **20.000 euro**; **20 in ambito danza** per un contributo complessivo di **92.711 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **4.635 euro**; **11 in ambito circo** per un contributo complessivo di **102.917 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **9.356,00 euro**. Per l'ambito teatro non sono state finanziate tournées.

Per l'annualità 2026, con il [decreto direttoriale n. 484 del 15 maggio 2026](#), per il settore delle tournées all'estero, ambito musica, sono stati erogati contributi a favore di 12 organismi per un importo complessivo di 200.000,00 euro.

Sulla base di **specifici accordi di programma con una o più regioni**, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti, previa intesa da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni entro il mese di ottobre dell'anno precedente a ciascun triennio di applicazione, il Ministero può porre a valere sul Fondo interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del **sistema delle residenze artistiche** (articolo 47 del decreto). Tali interventi, che dovranno rispettare il criterio della più ampia distribuzione territoriale, hanno carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle Regioni.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, quella del 2025, il finanziamento del **sistema delle residenze** artistiche ha visto l'erogazione di contributi a **19 regioni** (tutte, tranne il Molise), per un totale di **2.608.700 euro**.

Per l'anno 2026, con il [decreto ministeriale n. 540 del 20 maggio 2026](#), nell'ambito delle risorse allocate sul capitolo 6626 -piano gestionale 1- è stata assegnata la somma complessiva di 2.625.400,00 euro ripartita a favore di 19 regioni /province autonome (non è incluso il Molise). Per l'anno 2025, è stato adottato il [decreto direttoriale n. 748 del 30 giugno 2025](#).

Il Ministero pianifica, concerta e programma **azioni di sistema** (articolo 48 del decreto), sviluppando e sostenendo progetti e iniziative annuali o triennali, sulla base di rapporti di partenariato con altre amministrazioni centrali o territoriali, nonché con istituzioni ed organismi di settore nazionali ed esteri. Si tratta di una funzione ereditata dall'**Ente teatrale italiano**, inglobato dal Ministero ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, quella del 2024, è stata finanziata **un'unica azione di sistema**, in favore della Regione Marche, con un contributo di **200.000 euro**.

Nell'ambito delle risorse del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per l'anno 2026, di cui al [decreto ministeriale 12 febbraio 2026, n. 77](#), una quota pari a **10.000.000,00 euro** è stata destinata, con il [decreto ministeriale 17 marzo 2026, n. 118](#), alle **azioni di sistema per le periferie urbane**, al fine di sostenere attività di spettacolo dal vivo volte a promuovere progetti di inclusione sociale, riequilibrio territoriale e tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale attraverso le arti performative nelle aree periferiche delle città metropolitane.

Con il successivo [decreto ministeriale 20 maggio 2026, n. 221](#), sono stati definiti i criteri di riparto e le modalità di impiego delle predette risorse, appostate sui seguenti capitoli di bilancio: cap. 6622/1 per 4.400.000,00 euro; cap. 6623/1 per 3.700.000,00 euro; cap.6626/1 per 800.000,00 euro; cap.6624/1 per 600.000,00 euro; cap.8721/1 per 500.000,00 euro.

I criteri di riparto prevedono l'assegnazione di una quota pari a 4.995.000,00,euro da distribuire in egual misura tra i Comuni capoluogo delle 15 Città metropolitane, al fine di garantire a ciascuno di essi un importo minimo sufficiente ad assicurare l'efficacia dell'intervento, nonché l'assegnazione della restante quota, pari a euro 5.005.000,00, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle medesime città. Il decreto di riparto prevede che le risorse in questione siano trasferite entro il mese di dicembre 2026 dalla Direzione generale Spettacolo all'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, che ne costituisce il diretto beneficiario. L'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale opererà quale amministrazione pubblica di raccordo tra la Direzione generale Spettacolo e i Comuni capoluogo delle 15 Città metropolitane, provvedendo alla gestione delle risorse ad esso trasferite.

Infine, sono sostenuti **progetti speciali**, caratterizzati per l'unicità e la rilevanza nazionale o internazionale, nonché per il particolare valore artistico-culturale, purché siano **prime rappresentazioni**, abbiano durata limitata e debbano concludersi nell'anno di presentazione della domanda. Le domande di sostegno non possono essere presentate dalle fondazioni lirico sinfoniche o da organismi altrimenti finanziati a valere sul fondo per le loro attività di produzione. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse stanziato per ogni annualità, potranno essere sostenuti progetti fino ad un valore massimo di euro 85.000 euro per ogni ambito.

Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i progetti speciali ammessi a contributo nel **2025** sono stati: **44 in ambito teatro**, per un contributo complessivo di **1.500.000 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **34.090 euro**; **75 in ambito musica** per un contributo complessivo di **1.499.774 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **19.996 euro**; **13 in ambito danza** per un contributo complessivo di **350.000,00 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **26.923 euro**; **7 in ambito circo** per un contributo complessivo di **150.000 euro**, pari ad un contributo *pro capite* medio di **21.428 euro**.

Fondazioni e accademie (articoli 49, 50 e 51)

Gli articoli 49, 50 e 51 del decreto recano disposizioni in materia di sostegno a Fondazioni e accademie di particolare prestigio, cui sono dedicate risorse a valere sul Fondo.

In primo luogo, ai sensi quanto disposto già a livello legislativo dall'articolo 19, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del [decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19](#), un contributo annuale, determinato con cadenza triennale, comunque non inferiore all'1 per cento di quanto stabilito per ciascuno dei settori del teatro, della musica e della danza è destinato alla **Fondazione La Biennale di Venezia**, per le attività istituzionali di livello internazionale da essa svolte, negli ambiti della ricerca, della produzione, della documentazione e della formazione di giovani talenti in tali settori. Nel **2025**, il contributo è stato pari a **1.132.000,00 euro** a valere sull'ambito teatro, a **1.025.000,00 euro** a valere sull'ambito musica, e a **428.641 euro** a valere sull'ambito danza.

In secondo luogo, ancora con determinazione triennale, è destinato alla **Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico»** un contributo pari a non meno dell'1 per cento di quanto stabilito per il settore del teatro, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis del [decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20](#). Nel **2025**, il contributo è stato pari a **1.048.000,00 euro**.

Possono inoltre ricevere contributi a valere su fondo, sulla base di programmi di attività deliberati dai competenti organi statutari, l'**Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico»** e l'**Accademia nazionale di danza** progetti volti a realizzare attività produttive e di ricerca nell'ambito, rispettivamente, del teatro e della danza, che prevedano il prevalente utilizzo dei rispettivi allievi, e progetti volti a favorire per gli stessi scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale. Nel **2025**, è stato erogato un contributo è stato pari a **1.056.000,00 euro** per l'Accademia nazionale di arte drammatica e a **170.500,00 euro** per l'Accademia nazionale di danza.

Infine, con determinazione triennale, un contributo annuale non superiore al 6,5 per cento della quota destinata alle attività teatrali è devoluta **alla Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa** sulla base di un programma di attività e fermo restando il rispetto di taluni dei parametri previsti per i Teatri nazionali, nonché all'essere dotato di una scuola di teatro di alto perfezionamento. Il direttore generale e il direttore artistico del Teatro sono nominati dal Ministro della cultura con proprio decreto, su proposta del Consiglio di amministrazione della Fondazione. Nel **2024**, il contributo è stato pari a **5.968.000 euro**.

Contributi extra FNSV

Le risorse destinate allo spettacolo dal vivo all'interno dello stato di previsione del Ministero della cultura non coincidono perfettamente con quelle ricomprese nel FNSV. Vi sono alcuni capitoli esterni ad esso. Al netto delle spese per il personale e di quelle inerenti al mero funzionamento della struttura amministrativa, si possono segnalare le seguenti ulteriori voci di finanziamento.

Teatro

In ambito Teatro si segnalano anzitutto le risorse di cui al **piano gestionale 7 del capitolo 6626** dello stato di previsione del Ministero della cultura, con una dotazione di **1.000.000,00 euro** per il **2026**: esse sono formalmente ricomprese nell'ambito del FNSV, ma hanno una destinazione specifica già individuata dalla legge. Si tratta di somme destinate al sostegno di soggetti che svolgono attività di **promozione del teatro urbano e del teatro sociale** o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli **artisti di strada**, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale. Parliamo di un fondo di nuova istituzione, essendo stato previsto dall'articolo 1, commi 608-610 della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024) che ha previsto l'incremento del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. In attuazione di tale previsione normativa, il 22 ottobre 2025 è stato adottato il [decreto interministeriale n. 375](#) che disciplina i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo. A seguire, dopo l'espletamento dell'attività di valutazione svolta dalla Commissione consultiva per il teatro, con il [decreto direttoriale n. 2086 del 1° dicembre 2025](#), è stata approvata la graduatoria e sono stati ammessi a finanziamento, per l'anno 2025, n. 37 progetti per l'importo complessivo di 500.00 euro. Per il 2026, le domande di contributo sono state presentate entro il termine del 31 gennaio 2026. A seguire, sulla base delle valutazioni tecniche espresse dalla Commissione di valutazione nella seduta del 21 aprile 2026, con il [decreto direttoriale n. 292 del 28 aprile 2026](#) sono stati assegnati i contributi a 53 organismi per un importo complessivo pari a un 1.000.000,00 di euro.

Sempre all'interno del Programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo", Azione "Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa" dello stato di previsione del Ministero è inoltre collocato **un altro capitolo** recante **risorse ulteriori** rispetto a quelle ricomprese all'interno del FNSV. Si tratta del **capitolo 6647**, con una dotazione di **475.000 euro** per il **2026**, destinati, ai sensi dell'articolo 1, comma 376, della legge n. 160 del 2019, all'erogazione di specifici contributi per il **funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero**, al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero. Le risorse in questione sono assegnate con decreto del Ministro

per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Musica

All'interno del Programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo", Azione "Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale" dello stato di previsione del Ministero sono collocati taluni capitoli che recano risorse ulteriori rispetto a quelle ricomprese all'interno del FNSV.

In primo luogo, si segnala il **capitolo 6633**, recante contributi alla **Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi**, su cui sono appostati, per il 2026, **2.926.250,00 euro**. Il finanziamento in questione è stato incrementato, per una cifra pari a 2 milioni di euro per il 2026, ad opera dell'articolo 1, comma 966, della legge di bilancio per il 2026. Per l'anno 2026 il contributo è stato assegnato con il [decreto direttoriale n. 33 del 20 febbraio 2026](#).

In secondo luogo, si segnalano i capitoli **6632, 6634, 6642 e 6644** su cui sono appostate risorse complessive, per il **2026**, pari a **11.362.975,00 euro**, tutti recanti contributi speciali erogati ai sensi dell'articolo 2 della [legge n. 238 del 2012](#), recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei **festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale**. Si tratta di manifestazioni che abbiamo già incontrato *supra*, dato che il fatto di essere destinatarie di taluni contributi direttamente fissati dalla legge non impedisce ai soggetti organizzatori di concorrere per l'erogazione dei contributi erogati a valere sul FNSV.

Ai sensi dell'articolo 2 appena citato, sono attualmente previsti **contributi straordinari** in favore dei seguenti soggetti:

- Fondazione Rossini Opera Festival (857.375 euro);
- Fondazione Festival dei due Mondi (1.857.375 euro); si segnala che la legge di bilancio 2026, al comma 905, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 in favore della predetta Fondazione, al fine di sostenere e valorizzare l'omonima manifestazione culturale;
- Fondazione Ravenna Manifestazioni (857.375 euro);
- Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago (857.375 euro);
- Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto (857.375 euro);
- Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival (857.375 euro);
- Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz" (857.375 euro);
- Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera (1.028.850 euro);
- Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini di Ravenna (950.000 euro);
- comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival (250.000 euro);
- comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz (250.000 euro);
- Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona (902.500 euro, contributo attualmente previsto solo fino al 2026); si segnala che la legge di bilancio per l'anno 2026, ai commi 897 autorizza il rifinanziamento della spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2028 a favore della predetta Fondazione;
- Fondazione "I Pomeriggi Musicali", che gestisce il Teatro Dal Verme di Milano (500.000 euro), in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 898. della legge di bilancio per il 2026;
- Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione (380.000 euro), per l'organizzazione del Macerata Opera Festival, come disposto dalla [legge n. 142 del 2024](#).
- Fondazione Goldoni di Livorno (100.000 euro) per la realizzazione del Mascagni Festival.

Altri contributi

Con riferimento alla **musica popolare di tradizione**, sul **capitolo 6688**, con una dotazione di competenza, per il **2026**, di **1.425.000 euro**, sono appostate risorse destinate all'erogazione di contributi a **sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali** di cui all'articolo 1, comma 605, della legge di bilancio per il 2025 ([legge n. 207 del 2024](#)). I **criteri e le modalità** di accesso alle risorse in questione sono stati definiti con il [decreto ministeriale 4 aprile 2025, rep. n. 110](#). In attuazione di tale

previsione normativa, il 21 novembre 2025 è stato adottato il [decreto direttoriale n.1983](#) di concessione dei contributi relativi all'annualità 2025. Sono stati finanziati 24 organismi. Per l'anno 2026 è stato adottato l'[avviso del 9 febbraio 2026 n. 1458](#) con il quale si rende nota la possibilità di inviare le domande di contributo, sulla piattaforma telematica, redatte a consuntivo dal 15 settembre al 15 ottobre 2026.

Fino al 2024, tale linea di finanziamento, era collocata, come sottosezione (capitolo 6629, PG 1), all'interno del "Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo" di cui all'articolo 1, comma 632, della legge di bilancio per il 2023 ([legge n. 197 del 2022](#)).

Sul **capitolo 6689**, con riferimento alla **musica popolare contemporanea**, la legge di bilancio per l'anno 2026, commi 825-827, (legge n.199 del 30 dicembre 2025), ha previsto l'istituzione di un Fondo con una dotazione di **1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026** per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano. Con il [decreto ministeriale n. 189 del 4 maggio 2026](#) sono stati individuati i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo.

Sul **capitolo 6641**, con una dotazione di competenza, per il **2026**, di **2.755.000 euro**, sono appostate le risorse del **Fondo nazionale per la rievocazione storica**, istituito dall'articolo 1, comma 627 della legge di bilancio per il 2017 ([legge n. 232 del 2016](#)), e finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica. Le **modalità di accesso e i criteri di riparto del Fondo** sono stati determinati dal [decreto ministeriale n. 75 del 20 marzo 2025](#), adottato in attuazione della [legge n. 152 del 2024](#), che è intervenuta sul settore apportandovi una **complessiva riorganizzazione** (qui il relativo [dossier](#)). In attuazione di tale nuova previsione normativa, il 26 settembre 2025 è stato adottato il [decreto n. 1466](#) di assegnazione contributi relativi all'annualità 2025. Sono stati finanziati 237 organismi. Per l'anno 2026 è stato adottato il decreto n. 746 del 10 giugno 2026 che ha finanziato n. 264 enti.

Si ricorda che prima dell'entrata in vigore del nuovo assetto, fino al 2024 le risorse in favore della rievocazione storica rientravano nell'ambito del Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge di bilancio per il 2023 ([legge n. 197 del 2022](#)).

Sul **capitolo 6687**, con una dotazione di competenza, per il **2026**, di **1.425.000 euro**, sono appostate le risorse del **Fondo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale**, istituito dall'articolo 1, comma 604, della legge di bilancio per il 2025 ([legge n. 207 del 2024](#)). La definizione dei **criteri e delle modalità** di accesso alle risorse in questione è stata disciplinata dal [decreto ministeriale n. 111 del 4 aprile 2025](#). In attuazione di tale previsione normativa, il 24 novembre 2025 è stato adottato il [decreto direttoriale n.2008](#) di concessione dei contributi relativi all'annualità 2025. Sono stati finanziati 63 organismi. Per l'anno 2026 è stato adottato l'[avviso n. 6 del 9 febbraio 2026](#) con il quale si rende nota la possibilità di inviare le domande di contributo, sulla piattaforma telematica, redatte a consuntivo dal 15 settembre al 15 ottobre 2026.

Fino al **2024** incluso, le risorse in favore dei carnevali storici erano nominalmente ricomprese all'interno del **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo**, la loro disciplina era contenuta nel decreto ministeriale 27 luglio 2017, all'articolo 48-*bis*, e provenivano dalla ripartizione del "Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo" di cui all'articolo 1, comma 632, della legge di bilancio per il 2023 ([legge n. 197 del 2022](#)).

Sul **capitolo 8770** con una dotazione di competenza, per il **2026**, di **500.000 euro**, sono appostate risorse destinate ad interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo. In particolare le risorse in questione sono destinate: al sostegno di interventi di promozione e valorizzazione dell'arte "**canto lirico**" attraverso bandi pubblici o, in parte, per specifici progetti realizzati in partenariato con altre amministrazioni pubbliche; alla valorizzazione, previo bando pubblico, delle **attività di spettacolo da parte di istituti e luoghi della cultura** statali e di soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura che si occupano della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale; alla **promozione della musica jazz**, ovvero in alternativa per il sostegno di progetti di internazionalizzazione e mobilità artistica; al sostegno di interventi di **promozione e valorizzazione di altre attività di spettacolo dal vivo**, attraverso bandi pubblici o, in parte, per specifici progetti realizzati in partenariato con altre amministrazioni pubbliche.

Le risorse pari a **500.000 euro per l'anno 2026**, appostate sul capitolo 8770, corrispondono alle medesime risorse che per l'anno 2025 erano state previste per la **promozione e la valorizzazione della musica jazz**. Si ricorda che per l'esercizio finanziario 2025, il decreto di riparto è il [decreto direttoriale 1256 del 6 agosto 2025](#). Tale decreto ha previsto di destinare le risorse disponibili sul capitolo 8770 per l'**importo complessivo di euro 3.503.962,00** a favore dei seguenti interventi:

linea a) fino a euro **503.962,00** (sul capitolo 8770 PG 2) per dare continuità al bando pubblico annuale per la promozione della musica jazz ovvero in alternativa per il sostegno di progetti di internazionalizzazione e mobilità artistica;

linea b) fino a euro **1.200.000,00** (sul capitolo 8770 PG 3) per il sostegno di interventi di promozione e valorizzazione dell'arte canto lirico attraverso bandi pubblici e/o in parte, sulla base delle indicazioni della Autorità di governo, per lo sviluppo di rapporti di partenariato con le altre Amministrazioni centrali, con le Regioni e gli altri enti territoriali e locali per specifici progetti ed interventi di interesse nazionale e internazionale nel settore della promozione e valorizzazione dell'arte canto lirico;

linea c) fino a euro **300.000,00** (sul capitolo 8770 PG 3) per dare continuità alla attività di sostegno a favore di progetti selezionati tramite bando pubblico che facilitino l'accessibilità da parte delle artiste e degli artisti con disabilità alle attività di spettacolo dal vivo, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030;

linea d) fino a euro **1.500.000,00** (sul capitolo 8770 PG 3) per il sostegno di interventi di promozione e valorizzazione di attività di spettacolo dal vivo, attraverso bandi pubblici e/o in parte, sulla base delle indicazioni della Autorità di governo, per lo sviluppo di rapporti di partenariato con le altre Amministrazioni centrali, con le Regioni e gli altri enti territoriali e locali per specifici progetti ed interventi di interesse nazionale nel settore della promozione e valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo.

Con riferimento alla **linea a)** è stato adottato il [Decreto direttoriale n.1508 del 2 ottobre 2025](#) recante l'avviso pubblico che stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di progetti innovativi per la promozione e la valorizzazione della musica jazz, fino ad un massimo di euro 35.000,00 ciascuno. Con il [decreto direttoriale n. 2328 del 23 dicembre 2025](#) è stata approvata la graduatoria dei 26 progetti ammessi a finanziamento.

Con riferimento alla **linea b)** è stato adottato l'[avviso n. 38 del 24 febbraio 2026](#) finalizzato all'acquisizione di proposte progettuali per l'organizzazione, la gestione e la realizzazione di un evento culturale musicale di livello internazionale dedicato all'Opera italiana, celebrativo dell'iscrizione dell'arte del canto lirico italiano nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO. Con il successivo [decreto direttoriale n. 177 del 15 aprile 2026](#) sono stati assegnati contributi per un ammontare complessivo pari a **800.000 euro** a tre organismi.

Con riferimento alla **linea c)** è stato adottato l'[avviso pubblico n. 1512 del 6 ottobre 2025](#) finalizzato alla selezione di progetti relativi agli ambiti del teatro, della danza, del circo, della musica e a carattere multidisciplinare che prevedono iniziative volte a favorire l'accessibilità alle attività dello spettacolo dal vivo da parte di artiste ed artisti con disabilità. Con il [decreto n. 2250 del 11 dicembre 2025](#) sono stati assegnati i contributi a n. 12 Organismi che hanno conseguito il punteggio minimo di 80 punti su 100, per un importo complessivo di 300.000 euro.

Con riferimento alla **linea d)** è stato adottato l'[avviso n. 1507 del 2 ottobre 2025](#) che stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di progetti innovativi fino ad un importo massimo di euro 75.000,00 ciascuno, presentati da istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti su tutto il territorio nazionale e da soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura che si occupano della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ad esclusione delle fondazioni lirico-sinfoniche. Con il successivo [decreto n. 2314 del 19 dicembre 2025](#) sono stati assegnati i contributi a 30 organismi per un per un importo complessivo di 1.500.000 euro.

Si segnala poi il **capitolo 6651**, con una dotazione di competenza, per il **2026**, di **1.626.925 euro**, su cui sono appostate risorse destinate ai contributi per le **spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli**, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della [legge 3 febbraio 2001, n. 29](#). Le disposizioni attuative della norma appena citata sono recate dal [decreto ministeriale 12 luglio 2005](#), ai sensi del quale concorrono alla attribuzione del contributo per le spese inerenti ai servizi di vigilanza antincendi prestati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco i teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi, in possesso di agibilità definitiva, nonché gli enti, organismi ed imprese di produzione e promozione utilizzatori di dette sale di pubblico spettacolo ammessi in quanto tali a contributi ministeriali. L'ultimo decreto di assegnazione dei contributi, relativo all'esercizio finanziario 2024, è il [decreto direttoriale n. 2067 del 27 novembre 2025](#).

Sul **capitolo 6690**, con una dotazione di competenza, per il **2026**, di **2 milioni di euro**, sono appostate le risorse di cui all'articolo 1, comma 901, della legge di bilancio per il 2026, per la realizzazione, attraverso la collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico e con canali e piattaforme televisivi specializzati, di **contenuti e programmi audiovisivi di sviluppo e divulgazione**, nazionale e internazionale, del patrimonio culturale e in particolare delle **attività culturali dal vivo, con specifica attenzione a teatro, musica e danza**, nonché del Patrimonio Mondiale dell'Unesco.

Si segnalano infine il **capitolo 8652**, con una dotazione di competenza, per il **2026**, di **1.801.374 euro**, dedicato a finanziare **progetti sperimentali** per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la **digitalizzazione nell'ambito dello spettacolo** anche mediante l'impiego di lavoratori socialmente utili, e il **capitolo 8740**, con una dotazione di competenza, per il **2026**, di **798.500 euro**, dedicato ai trasferimenti alle amministrazioni pubbliche (essenzialmente, enti locali) per sostenere il **restauro dei teatri e dei luoghi di spettacolo e concerti**.

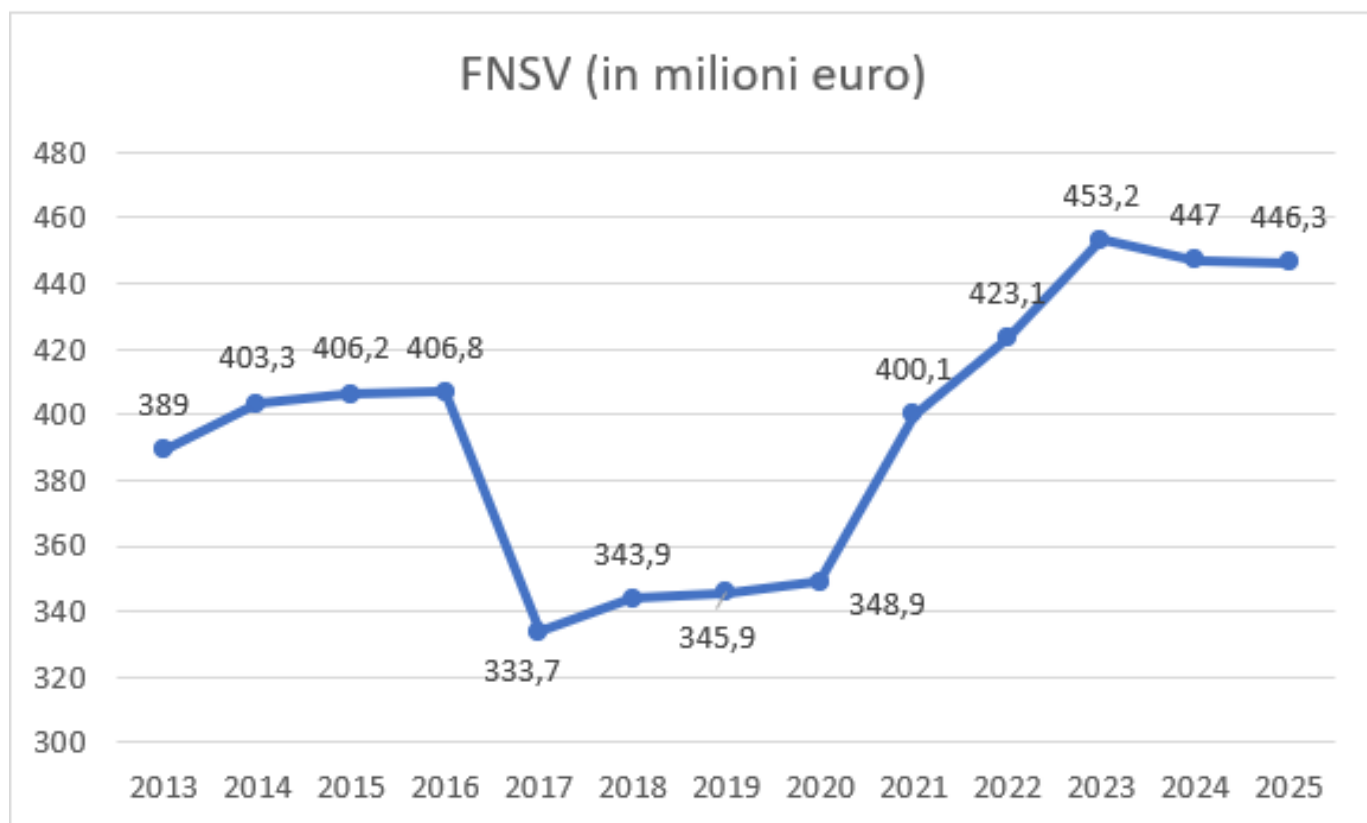
Si segnala che nell'ambito delle attività di promozione dello spettacolo dal vivo (**capitolo 2577**), la legge di bilancio per l'anno 2026, articolo 1, comma 550 ha autorizzato la spesa di **4 milioni di euro per l'anno 2026** per la realizzazione del programma di interventi nella **città di Matera** designata [Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo 2026](#). Con il [decreto direttoriale n. 103 dell'11 marzo 2026](#) sono state individuate le modalità di attuazione della norma sopracitata.

Il sostegno allo spettacolo dal vivo: qualche dato

L'articolo 6 della legge istitutiva del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, la legge n. 163 del 1985, prevede che il Ministero presenti al Parlamento, ogni anno, una documentazione conoscitiva e una **relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo**, nonché sull'**andamento complessivo dello spettacolo in Italia**. La relazione è a cura dell'Osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 5 della medesima legge, una struttura oggi operante all'interno della Direzione generale spettacolo del Ministero della cultura.

Le relazioni in questione sono regolarmente trasmesse e, relativamente alla XIX Legislatura, sono reperibili a [questo link](#).

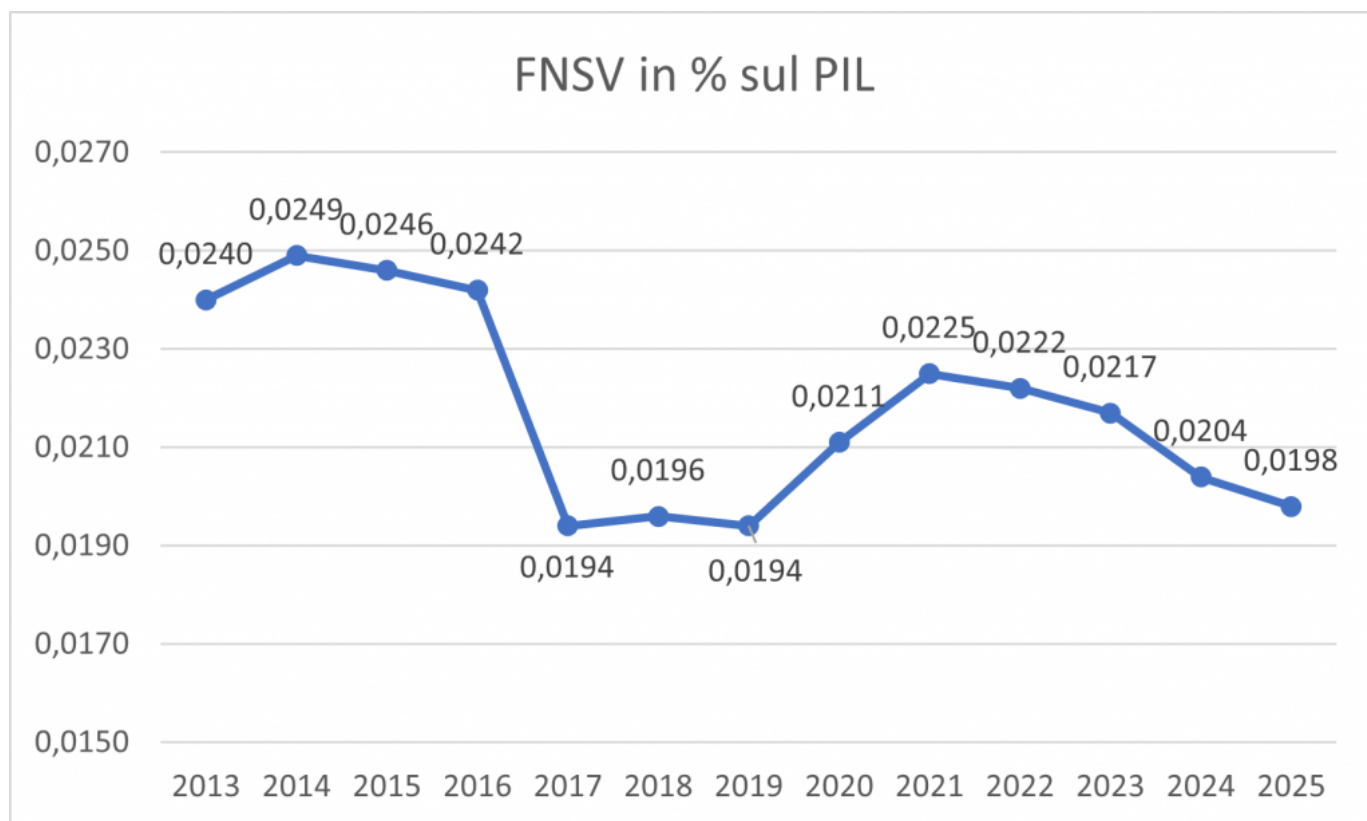
Dallo studio dei dati contenuti nell'ultima relazione trasmessa (relativa all'annualità 2025), emerge che **l'ammontare complessivo delle risorse stanziato** a favore dello spettacolo dal vivo nell'ultimo decennio si configura come in **decisa ripresa**, in termini assoluti, dopo una fase di contrazione verificatasi nella fase 2017-2020 periodo. Dal 2021 l'importo è tornato a salire, ad un ritmo considerevole, che è risultato confermato dai due anni successivi. Il 2024 ha registrato, invece, una lieve diminuzione (-1,37% rispetto al 2023) che si conferma anche nel 2025. Le risorse sono pari a 446.345.881,00 milioni di euro (- 0.17% rispetto al 2024).



Fonte: Rielaborazione di dati contenuti nella Relazione annuale sullo spettacolo dal vivo, Ministero della cultura, anno 2025.

Tuttavia, i dati in questione devono essere in qualche modo relativizzati, al fine di **considerare l'impatto** che sull'importo del Fondo in termini assoluti potrebbero aver provocato fattori esterni, come ad esempio **l'inflazione**.

Se si considera l'importo del **FNSV in rapporto al PIL**, la sensazione che ne si trae è diversa. Vi è stata certamente una ripresa rispetto alla fase 2017-2020, ma non si è ancora giunti ad eguagliare i livelli della fase precedente e, soprattutto, nel corso dell'ultimo triennio il valore dello stanziamento si configura come **costante**, se non in lieve contrazione che si conferma anche per l'anno 2025.

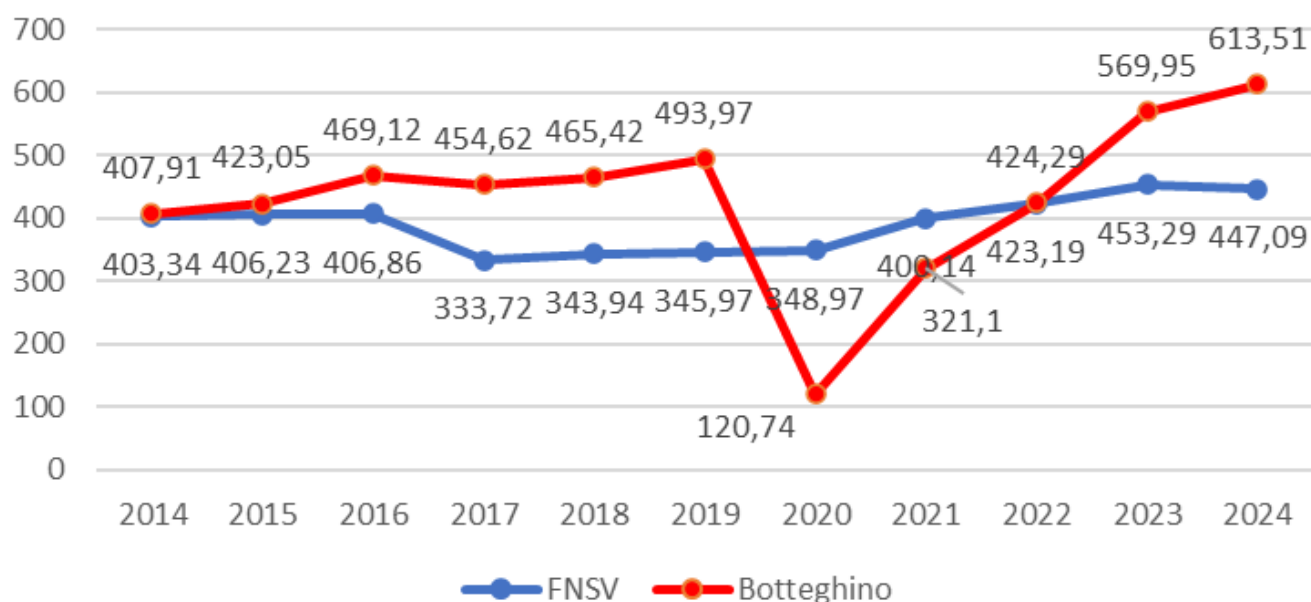


Fonte: Rielaborazione di dati contenuti nella Relazione annuale sullo spettacolo dal vivo, Ministero della cultura, anno 2025.

Visto che stiamo parlando di una **politica di promozione delle attività culturali**, può essere interessante mettere a confronto l'ammontare del contributo statale con **la mole di risorse economiche** che tale attività riesce invece a **reperire in autonomia sul mercato**.

Ebbene, dai dati della relazione riferita all'anno 2024 (la relazione per l'anno 2025 non riporta analoghe informazioni statistiche) emerge che gli incassi da botteghino per i vari settori di attività che compongono lo spettacolo dal vivo hanno raggiunto l'ammontare complessivo di circa 613 milioni di euro, a fronte di un finanziamento pubblico complessivo, come si è visto, di 447 milioni.

Spettacolo dal vivo: contributi e botteghino (in milioni di euro)

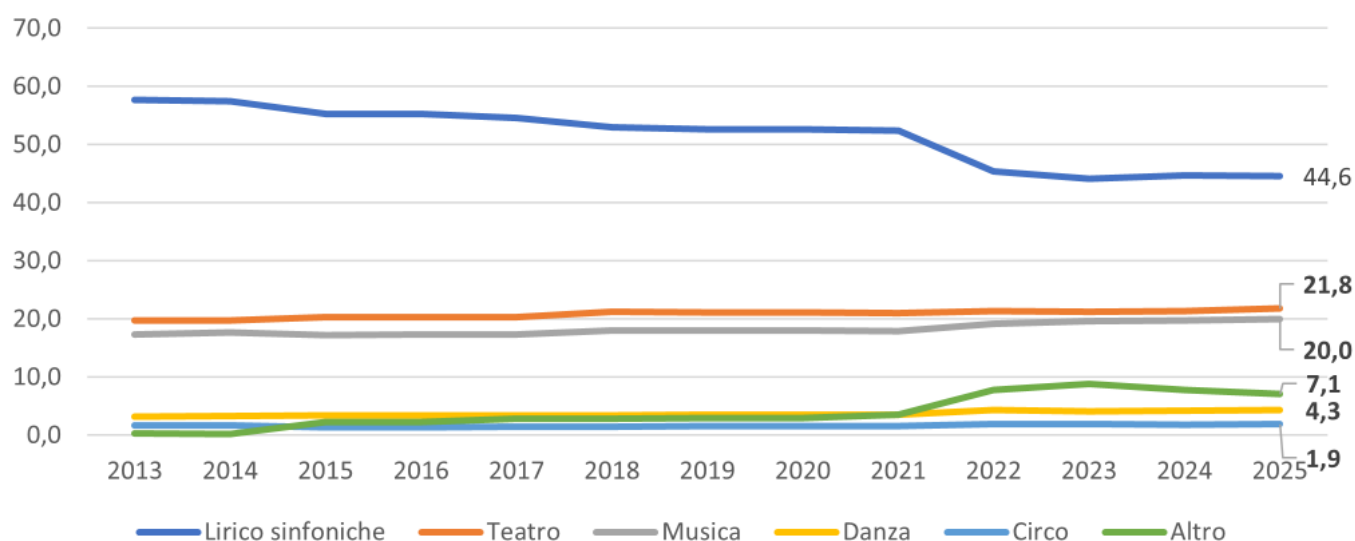


Fonte: Rielaborazione di dati contenuti nella Relazione annuale sullo spettacolo dal vivo, Ministero della cultura, anno 2024.

L'andamento dei due dati nel corso dell'ultimo decennio mostra come il contributo pubblico, in periodi di ciclo economico espansivo, si configuri come una **porzione**, seppure rilevante, **non maggioritaria** rispetto a quella che proviene dagli spettatori paganti. Al contrario, **in fasi delicate del ciclo economico**, quali quella successiva alla crisi del 2011-12 e quella, assolutamente drammatica per il settore, legata alla pandemia da Covid-19, i contributi pubblici assumono **una importanza maggiore**, in alcuni casi addirittura decisiva per la sua stessa sussistenza.

Come noto, a carico del FNSV sono erogati contributi in **diversi settori artistici**. La percentuale di ripartizione del fondo tra essi è rimasta sostanzialmente costante negli ultimi dodici anni.

Ripartizione FNSV per ambito (%)



Fonte: Rielaborazione di dati contenuti nella Relazione annuale sullo spettacolo dal vivo, Ministero della cultura, anno 2025.

L'unica evoluzione che si nota è la **riduzione progressiva** della componente a favore delle **Fondazioni lirico-sinfoniche**, passata dal 58% al 44% in un decennio, ed il contemporaneo incremento, specie nell'ultimo biennio, dei finanziamenti in favore degli altri settori: teatro, musica, danza e circo.

Nella tabella seguente, dai dati della relazione riferita all'anno 2024 (la relazione per l'anno 2025 non riporta analoghe informazioni statistiche), si evidenzia il **peso percentuale** esercitato da ciascuna delle cinque attività artistiche sovvenzionate, relativamente all'anno 2024, in termini di **spettacoli**, **ingressi**, **incassi** al botteghino e **contributi** ricevuti.

Ambiti dello spettacolo dal vivo nel 2024 (%)				
Ambito	Spettacoli	Ingressi	Incassi	FNSV
Lirico sinfoniche	1,5	6,4	17,6	44,7
Teatro	61,9	63,6	54,6	21,4
Musica	14,7	13,8	13,3	19,8
Danza	6,2	7,5	7,6	4,2
Circo	15,7	8,6	7,0	1,8

Fonte: Rielaborazione di dati contenuti nella Relazione annuale sullo spettacolo dal vivo, Ministero della cultura, anno 2024.

Più in generale, analizzando i dati relativi all'annualità 2024, (la relazione per l'anno 2025 non riporta analoghe informazioni statistiche), sembra potersi definire lasciato **definitivamente alle spalle il traumatico periodo pandemico**. Nella tabella che segue è possibile notare che in quasi tutti i settori il numero di ingressi e il numero di spettacoli organizzati è tornato, o ha abbondantemente superato, il livello del 2019. Fa eccezione il settore lirico che, invece, esattamente come quello cinematografico (ma non è questa la sede), sembra faticare a tornare ai livelli pre-Covid.

Differenza % tra 2019 e 2024		
Ambito	Spettacoli	Ingressi
Lirico sinfoniche	-20,9	-13,8
Teatro	16,5	17,4
Musica	34,6	18,0
Danza	36,5	13,1
Circo	37,4	75,5

Fonte: Rielaborazione di dati contenuti nella Relazione annuale sullo spettacolo dal vivo, Ministero della cultura, anno 2024.

La delega pendente: il nuovo "codice dello spettacolo"

Verso il termine della XVIII legislatura, è entrata in vigore la [legge 15 luglio 2022, n. 106](#), recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo".

La [legge n. 106 del 2022](#), composta di **12 articoli**, contiene disposizioni volte sia a ridefinire la *governance* complessiva del settore, sia a disciplinare i profili di più stretta attinenza lavoristica, previdenziale e assistenziale.

Per una **disamina approfondita dell'articolato nel suo complesso**, si rinvia al [dossier](#) predisposto dalla Servizio studi della Camera dei deputati. Qui ci si concentra sui **contenuti della delega in corso di esercizio**, di cui all'articolo 2 della citata legge.

Le deleghe "rinnovate"

L'articolo 2, comma 1, della [legge n. 106 del 2022](#), conferisce **delega al Governo** per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il **riordino delle disposizioni normative in materia di spettacolo**. Il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo era inizialmente fissato a nove mesi dall'entrata in vigore della legge, ma è stato più volte prorogato, da ultimo al **31 dicembre 2026**, dall'articolo 1, comma 1, della [legge 8 agosto 2025, n. 121](#).

Si tratta di una **delega analoga** a quella di cui all'articolo 2 della [legge 22 novembre 2017, n. 175](#), recante "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia", approvata in chiusura della XVII legislatura e poi **non esercitata entro i termini** (di 12 mesi dall'entrata in vigore) ivi previsti. A tale legge si rinvia quasi integralmente sia in riferimento ai **principi e criteri direttivi** che in riferimento al **procedimento per l'adozione dei decreti legislativi** attuativi e delle eventuali disposizioni correttive e integrative.

La delega rinnovata nel 2022 riguarda nello specifico i seguenti ambiti:

1) il coordinamento e il riordino delle **disposizioni legislative e regolamentari** vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle **fondazioni lirico-sinfoniche**.

2) la riforma, la revisione e il riassetto della **vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche**;

Il Governo, nell'esercizio di tali deleghe, è chiamato alla redazione di un unico testo normativo denominato «**codice dello spettacolo**», e nel farlo tiene conto dei principi generali e si attiene ai **principi e criteri direttivi** di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 della **legge n. 175 del 2017**. Ad essi si aggiungono **ulteriori principi e criteri direttivi**, che la stessa legge n. 106 del 2022 elenca, sempre all'articolo 2, nei successivi commi 2 (per le fondazioni lirico sinfoniche) e 3 (per il settore della musica).

Analogo rinvio alla legge n. 175 del 2017 (ed in particolare all'art. 2, commi 5, 6 e 7 di tale legge) è operato in relazione alle **norme procedurali** per l'esercizio delle deleghe di cui ai punti 1) e 2).

Ai sensi di tale norma, il decreto legislativo attuativo della delega è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il [Consiglio superiore dello spettacolo](#) e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata e previo parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Queste sono tenute ad esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Nel caso in cui le Commissioni si esprimano nel prescritto termine, il Governo può approvare in via definitiva il decreto legislativo recependo le indicazioni contenute nei pareri resi oppure, qualora non intenda conformarsi agli stessi, prima di procedere in via definitiva, è tenuto a trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. A loro volta, in quest'ultimo caso, le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo possono essere adottate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Venendo ai **principi e criteri direttivi** per l'esercizio delle deleghe sopra citate, essi sono riportati di seguito, avendo cura di specificare se essi risalgono alla legge n. 175 del 2017 o alla legge n. 106 del 2022.

- Principi e criteri direttivi generali, concernenti sia le fondazioni lirico sinfoniche che gli altri settori dello spettacolo dal vivo.

a) adeguamento agli **articoli 117 e 118 della Costituzione**, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega; (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 2)

b) **razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato**, mantenendo o prevedendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali: la **gestione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo**; la determinazione dei **criteri per l'erogazione dei relativi contributi**; l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento **dell'accordo di programma**; la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, attraverso **appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive** (anche mediante specifici obblighi per la RAI); la promozione tra le **giovani generazioni** della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione; la promozione **dell'integrazione e dell'inclusione**, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati; l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di **strumenti di accesso al credito agevolato** (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 2);

c) indicazione esplicita delle disposizioni abrogate (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 2);

d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 2);

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 2);

f) riconoscimento dell'importanza di assicurare **la più ampia fruizione dello spettacolo**, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle **persone con disabilità**, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia. (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 2).

- Principi e criteri direttivi concernenti le sole fondazioni lirico sinfoniche

a) revisione dei **criteri di ripartizione del contributo statale**, anche tramite **scorporo dal Fondo nazionale per lo spettacolo da vivo** delle risorse ad esse destinate, in coerenza con le disposizioni e i criteri di riparto vigenti, nonché sulla base dei seguenti ulteriori parametri: **rafforzamento della responsabilità del sovrintendente** sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni; revisione delle modalità di **nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico** prevedendo in particolare, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, che al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni; realizzazione di **coproduzioni nazionali e internazionali**; **promozione e diffusione della cultura lirica**, con particolare riguardo alle aree disagiate; risultati artistici e gestionali del triennio precedente (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 3);

b) revisione dei **requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico** attraverso nuove procedure che prevedano in particolare: l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni; **l'adozione di bandi pubblici**, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti (legge n. 106 del 2022, articolo 2, comma 2).

- Principi e criteri direttivi concernenti gli altri settori dello spettacolo dal vivo

a) **ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori** sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);

b) riconoscimento del **ruolo dell'associazionismo** nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);

c) miglioramento e responsabilizzazione della **gestione** (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);

d) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di **collaborazione nelle produzioni** (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4).

e) previsione, ai fini del riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, che siano definiti i seguenti criteri: l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base **dell'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale** presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualità; la valorizzazione della **qualità delle produzioni**; la definizione di **categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda**, per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche; l'adozione di misure per favorire la **mobilità artistica e la circolazione delle opere** a livello europeo e internazionale; il **finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani** di età inferiore ai trentacinque anni; l'erogazione di contributi per **manifestazioni e spettacoli all'estero**; l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la **ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri** o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; il sostegno ad azioni di **riequilibrio territoriale e diffusione**, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);

f) in relazione al settore delle **attività musicali** di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare: **l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore**,

con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali; l'estensione delle misure di sostegno alle **attività musicali popolari contemporanee** quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale; la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività; la valorizzazione delle **musiche della tradizione popolare italiana**, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale; il progressivo **superamento dello strumento del contrassegno SIAE**, per quanto concerne la registrazione di opere musicali (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);

g) in relazione al **settore della danza**: revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare **impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico** classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione; **introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza** e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di **criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento** tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);

h) revisione delle disposizioni nei settori delle **attività circensi e degli spettacoli viaggianti**, specificamente finalizzata al **graduale superamento dell'utilizzo degli animali** nello svolgimento delle stesse (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);

i) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un **efficace percorso di educazione delle nuove generazioni**, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);

l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, **il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo**, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'[art. 36 della Costituzione](#) e dell'[art. 2099 del codice civile](#), tenuto conto anche del **carattere intermittente delle prestazioni lavorative** con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);

m) introduzione di disposizioni volte a semplificare gli **iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo**, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);

n) sostegno alla **diffusione dello spettacolo italiano all'estero** e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);

o) sostegno **all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani**, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);

p) riconoscimento dei **Live club** quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo e per il sostegno delle medesime attività (legge n. 106 del 2022, articolo 2, comma 3).

Le nuove deleghe in materia di lavoro

L'articolo 2, della legge n. 106 del 2022, ai commi 4, 5 e 6, conferisce **nuove deleghe al Governo, non già previste dalla legge n. 175 del 2017**, anche se in realtà esse non fanno altro che specificare meglio i contenuti di un principio e criterio di delega che in tale legge era già contenuto, quello di cui alla **lettera l)** del comma 4 dell'articolo 2 (si veda sopra).

Anche in questo caso, il termine per l'esercizio, inizialmente fissato a nove mesi dall'entrata in vigore della legge e successivamente prorogato, scade ora al **31 dicembre 2026**, ed anche in questo caso si rinvia alla legge n. 175 del 2017 quanto alla definizione della **procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi**.

Le nuove deleghe riguardano i seguenti ambiti:

- disposizioni in materia di **contratti di lavoro nel settore dello spettacolo** (comma 4 dell'articolo 2). Di seguito si riportano i principi e criteri direttivi da rispettare:

a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del **carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative** nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;

b) riconoscimento di **un'indennità giornaliera**, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;

c) previsione di **specifiche tutele normative ed economiche** per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;

d) previsione di tutele specifiche per **l'attività preparatoria e strumentale** all'evento o all'esibizione artistica.

- disposizioni in materia di **equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo**, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo (comma 5 del medesimo art. 2). Di seguito si riportano i principi e criteri direttivi da rispettare:

a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di **un equo compenso**, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;

b) **obbligo** per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da **bandi o procedure selettive**.

- riordino e revisione degli **ammortizzatori** e delle indennità e **introduzione di un'indennità di discontinuità**, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori discontinui dello spettacolo (comma 6). Di seguito si riportano i principi e criteri direttivi da rispettare:

a) aggiornamento e definizione dei **requisiti di accesso agli strumenti di sostegno**, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati su: limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni; limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni; reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;

b) **determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera**, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale;

c) **incompatibilità** con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;

d) individuazione di misure dirette a favorire **percorsi di formazione e di aggiornamento** per i percettori dei sostegni;

e) determinazione degli **oneri contributivi** a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, stabilito annualmente, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.

Lo stato di attuazione

Le **uniche deleghe**, tra tutte quelle di cui si è dato conto, ad essere state **sinora esercitate** sono quelle di cui al **comma 4, lettera c)**, dell'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, in materia previsione di **specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro**, e al comma 6 del medesimo articolo, in materia di riordino e revisione degli **ammortizzatori** e delle indennità e **introduzione di un'indennità di discontinuità**, quale indennità strutturale e permanente.

In particolare, è stato emanato il [decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175](#), recante "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo", adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c) e comma 6 della legge n. 106 del 2022 ([qui il dossier](#) sul relativo schema di decreto).

Il contenuto del decreto legislativo citato è stato successivamente modificato, su alcuni punti specifici, dapprima, ad opera dell'articolo 1, comma 611, della legge di bilancio per il 2025 ([legge n. 207 del 2024](#)), per la cui disamina si rinvia al relativo [dossier](#) e, successivamente, dalla legge di bilancio per l'anno 2026 (legge n. 199 del 2025), per la cui disamina si rinvia al relativo [dossier](#).

Ai sensi di tale decreto, l'[indennità di discontinuità](#) è un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo e, in particolare, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori nello spettacolo, erogata dall'INPS. Essa **persegue il fine** di sostenere economicamente la richiamata categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.

L'indennità di discontinuità spetta:

a) **ai lavoratori, dipendenti o autonomi** (ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), che prestino **a tempo determinato attività artistica o tecnica**, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b) **agli altri lavoratori discontinui del settore dello spettacolo** (individuati dal [decreto ministeriale 25 luglio 2023](#)), ed in particolare gli operatori di cabine di sale cinematografiche, gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, le maschere, i custodi, i guardarobieri, gli addetti alle pulizie e al facchinaggio, gli autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, gli impiegati e gli operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti, i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;

c) **ai titolari**, nel settore dello spettacolo, di **contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato** privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto **all'indennità di disponibilità** di cui all'[art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015](#).

Ai lavoratori delle sopra indicate categorie, l'indennità è riconosciuta, previa domanda, solo in caso di iscrizione al **Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** e nel caso di possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti **requisiti**:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno un anno;

c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, **non superiore a euro 35.000** nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, **almeno cinquantuno giornate di contribuzione** accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; per i soli **attori cinematografici o di audiovisivi**, tale requisito si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno **quindici giornate di contribuzione accreditata** al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente **ovvero almeno trenta giornate complessive** nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda; Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nei medesimi anni;

e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#);

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

La [circolare INPS 3 gennaio 2024, n. 2](#) fornisce informazioni di dettaglio in merito a: destinatari dell'indennità; requisiti per l'accesso; durata e misura della prestazione; presentazione della domanda; contribuzione figurativa e prestazioni accessorie; percorsi di formazione e aggiornamento; incompatibilità e incumulabilità; regime fiscale.